Anno 1871

Le associazioni si ricevono in Firenze dalla Tipografia Eredi Botta, via del Castellaccio. Nelle Provincie del Regno con *vaglia postale* affrancato diretto alla detta Tipografia e dai principali Librai. — Fuori del Regno, alle Direzioni postali.
Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

Num. 60

Le inserzioni giudiziarie 25 centesimi per linea o spazio di linea. — Le altre inserzioni centesimi 30 per linea o spazio di linea.
Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.

UN NUMERO SEPARATO CENT. 20
ARRETRATO CENTESIMI 40

		Anno L.	Sem.	Trim.
Per Firenze	*Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento*	42	22	12
Roma e per le Provincie del Regno		46	24	13
Svizzera		58	31	17

Firenze, Mercoledì 1° Marzo

		Anno L.	Sem.	Trim.
Francia	*Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento*	82	48	27
Inghil., Belgio, Austria, Germ.		112	60	35
Id. per il solo giornale senza i Rendiconti ufficiali del Parlamento		82	44	24

PARTE UFFICIALE

Avant'ieri Sua Eccellenza il conte Brassier di Saint-Simon è stato ricevuto in udienza da S. M. il Re ed ha avuto l'onore di rimettergli una lettera di S. M. il Re di Prussia contenente l'annunzio dell'accettazione del titolo imperiale offertogli dai Sovrani e dalle Città libere della Germania.

Il Num. VI (*Serie 2ª, parte supplementare*) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'articolo 31 della legge del 6 luglio 1862, n. 680;

Vista la deliberazione della Camera di commercio ed arti di Catania del 5 novembre 1870;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. La Camera di commercio ed arti di Catania è autorizzata ad imporre una tassa annua sugli esercenti industrie e commerci nel suo distretto, in surrogazione alla tassa addizionale alla tassa di ricchezza mobile.

Art. 2. Detta tassa sarà ripartita fra i contribuenti, divisi, secondo l'importanza del loro traffico od industria, in sei classi, quotata ciascuna nel limite seguente:

Classe 1ª da lire 1000 a lire 100
» 2ª di lire 60
» 3ª » 25
» 4ª » 10
» 5ª » 5
» 6ª » 2

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 31 gennaio 1871.

VITTORIO EMANUELE.

CASTAGNOLA.

Con decreto Reale del 19 febbraio p. p. il comm. Luigi Luzzatti è stato nominato segretario generale del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

S. M. di Suo moto proprio si è degnata promuovere con decreto in data 29 dicembre 1870 a grand'ufficiale dell'Ordine equestre e militare dei Ss. Maurizio e Lazzaro il commendatore Luigi Gerra consigliere di Stato, deputato al Parlamento nazionale e consigliere della Luogotenenza generale del Re a Roma.

S. M. su proposta del Guardasigilli Ministro di Grazia e Giustizia e de'Culti si è degnata di fare le seguenti promozioni e nomine nel Suo Ordine Equestre della Corona d'Italia con decreti in data 13 gennaio 1871:

A commendatori:

Pascale cav. Emilio, procuratore generale presso la Corte d'appello di Aquila;
Muzi cav. Concezio, presidente di sezione alla Corte d'appello di Potenza.

Ad ufficiali:

Longhi cav. Nicola, avv. generale alla Corte d'appello di Brescia;
Cavagnari comm. Alessandro, presidente di sezione alla Corte d'appello di Genova;
Maggi cav. Giuseppe, id. di Milano;
Prestinari cav. Antonio, id. id.;
Perissinotti comm. Antonio, vicepresidente del tribunale d'appello di Venezia;
Amante cav. Enrico, presidente di sezione alla Corte d'appello di Macerata;
Rodriguez comm. Gaetano, id. di Firenze;
Crispo-Floran comm. Pietro, id. di Palermo;
Sommariva cav. Domenico, id. id.;
La Manna cav. Achille, consigliere alla Corte d'appello di Palermo;
Friggeri conte cav. Ferdinando, vicepresidente del tribunale d'appello di Roma;
Bartoli cav. Domenico, reggente la procura del Re a Roma;
Stampacchia cav. Salvatore, avv. generale alla sezione di Corte d'appello in Modena;
Barbaroux comm. Carlo, presidente di sezione alla Corte d'appello di Torino;
Lombardo-Arceri cav. Giuseppe, reggente la procura generale presso la Corte d'appello di Catania.

A cavalieri:

Carbonazzi cav. Giuseppe, consigliere alla Corte d'appello di Casale;
Marenco di Moriondo cav. Guglielmo, id. id.;
Bignon cav. Benedetto, id. id.;
Regis cav. Candido, id. id.;
Confienti avv. Alessandro, id. id.;
Tadini comm. Secondo, id. di Torino;
Nazari comm. Giuseppe, id. id.;
Biachier comm. Angelo, id. id.;
Triberti cav. Francesco, sostituto procuratore generale alla Corte d'appello di Brescia;
Bainotti cav. Tommaso, consigliere alla Corte d'appello di Genova;
Faldella cav. Luigi, id. id.;
Nota cav. Carlo, id. id.;
Corvi cav. Andrea, sostituto procuratore generale alla Corte d'appello di Milano;
Zendrini cav. Carlo, id. id.;
Rappi cav. Giovanni Angelo, id. id.;
Ponzoni cav. Francesco, consigliere alla Corte d'appello di Milano;
Nievo cav. Luigi, id. id.;
Zonca cav. Giacomo, id. id.;
Bonetti cav. Paolo, id. id.;
Calenda cav. Vincenzo, consigliere alla Corte d'appello di Napoli;
De Filippo cav. Giov. fu Ferdinando, id. id.;
De Filippo cav. Giovanni fu Antonio, id. id.;
Santamaria cav. Francesco, id. id.;
Breglia cav. Salvatore, id. id.;
Sannia cav. Enrico, id. id.;
Adinolfi cav. Carlo, id. id.;
Corbara cav. Edoardo, consigliere della Corte d'appello di Napoli;
Lucatelli Braga cav. Alessandro, id. di Ancona;
Bernardi cav. Salvatore, id. id.;
Martucci cav. Emanuele, id. id.;
Serra Sirigu cav. Pietro, id. di Cagliari;
Naytana cav. Serafino, id. id.;
Pinna Pabis cav. Brunone, id. id.;
Pasella cav. Pietro, id. id.;
Mossa conte cav. Federico, id. id.;
Sanna Denti cav. Pietro, id. id.;
Franceschi cav. Bartolomeo, id. di Firenze;
Casini cav. Aurelio, id. id.;
Nicolai cav. Lorenzo, id. id.;
Coppi cav. Augusto, id. id.;
Branchi cav. Enrico, id. id.;
Mori Ubaldini cav. Giorgio, id. id.;
D'Anna cav. Vincenzo, id. di Palermo;
Caruso cav. Gaetano, id. id.;
Crispo Spadafora cav. Pietro, id. id.;
Calvino Gaspare, id. id.;
Pantano Enrico, id. id.;
D'Onofrio Francesco, id. id.;
Orlando Diego, id. id.;
Di Menza Giuseppe, id. id.;
Gangitano Ferdinando, id. id.;
Bosio cav. Angelo, procuratore superiore di Stato in Venezia;
Metaxà cav. Francesco, vicepresidente del tribunale d'appello di Roma;
Laviosa cav. Pietro, sostituto procuratore generale alla Corte d'appello di Parma;
Piccati cav. Carlo, id. di Torino;
Cassini cav. avv. Giuseppe, capo sezione nel Ministero di grazia e giustizia e dei culti;
De Benedetti causid. Enrico, segretario di 1ª classe id.;
Saudino Vincenzo, id. id.;
Ranieri Gennaro, id. id.;
Carrozzi avv. Giov. Battista, id. id.;
Ansermin avv. Alessio, presidente del tribunale civile e correzionale di Mondovì;
Rovasenda conte Carlo, presidente del tribunale civile e correzionale di Pinerolo;
Delitala Boyl cav. Vittorio, vicepresidente reggente il tribunale civile e correzionale di Saluzzo;
Olivieri di Vernier cav. Angelo, vicepresidente onorario di tribunale;
Vinay Carlo, giudice nel tribunale di commercio di Torino;
Presbitero Alessandro, id. id.;
Salucci avv. Ermanno, sostituto procuratore del Re incaricato di reggere un posto di sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Firenze;
Galletti cav. Onofrio, procuratore del Re presso il tribunale civile e correzionale di Livorno;
Mariotti Giorgio, id. di Lucca;
Taravacci Filippo, giudice di tribunale in riposo;
Virzi Giovanni, procuratore del Re presso il tribunale civile e correzionale di Monteleone;
Puccioni cav. Leopoldo, presidente id. di Firenze;
Albertelli cav. Ferdinando, id. id. di Parma;
Pasella cav. Nicolò, id. id. di Sassari;
Durante cav. Natale, presidente del tribunale di commercio di Genova;
Fontana Agostino, giudice id. id.;
Graziani Pietro, id. id. id.;
Carosio Gerolamo, vicepresidente del tribunale civile e correzionale di Genova;
Samengo Antonio, id. id.;
Boretti Fabio, vicepresidente del tribunale di commercio di Milano;
Gori Carlo, sostituto procuratore del Re presso il tribunale civile e correzionale di Milano;
Floris Bartolomeo, procuratore del Re id. di Palermo;
Di Maggio Pietro, vicepresidente id. id.;
Tumminelli Ignazio, presidente id. di Siracusa;
Trombetta Cataldo, id. id. di Monteleone;
Martelli Gaetano, id. id. di Castiglione delle Stiviere;
Aspetti Giovanni, giudice id. di Parma;
Camous cav. Andrea, procuratore del Re id. di S. Miniato;
Forni Eugenio, id. id. di Vallo;
Municchi cav. Carlo, sostituto procuratore generale del Re in Roma;
Bevilacqua Roberto, avvocato in Roma;
Venturini Francesco, conciliatore in Brescia;
Margaria Tommaso, id. a Torino;
Battisti cav. Giuseppe, pretore di mandamento a Torino (Sezione Monviso);
Saliceti Tito, consigliere della Corte d'appello di Napoli.

Il Ministro della Marina, avuta l'autorizzazione di S. M. in udienza del 26 febbraio, ha concessa la menzione onorevole al valore di marina a Flamini Angelo marinaro nel corpo RR. equipaggi, ed a Pongetti Domenico, Brettagna Antonio, Corinaldesi Gherardo, Manfredi Napoleone e Fortesi Ignazio, marinari di Sinigallia, per avere il 2 novembre 1870 salvato l'equipaggio dello scooner nazionale *Geltrude* naufragato sulla spiaggia di Sinigallia.

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra, S. M. in udienza del 12 febbraio 1871 ha fatto la seguente disposizione:

Grima Pietro, luogotenente nel 7° reggimento d'artiglieria (compagnie del treno), collocato in aspettativa in seguito a sua domanda per infermità temporarie non provenienti dal servizio.

Nella tabella contenente la circoscrizione dei comuni isolati e dei consorzi nella provincia di Roma per l'applicazione dell'imposta sui redditi della ricchezza mobile, annessa al R. decreto 15 gennaio 1871, n. 11 (serie seconda) della Raccolta ufficiale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 stesso mese, è occorso un errore di stampa nella parte che riguarda il Consorzio di Soriano.

Il Consorzio di Soriano è indicato come aggregato all'Agenzia delle imposte dirette di Ronciglione, mentre invece dev'essere ascritto all'Agenzia di Viterbo.

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE CENTRALE DEL TESORO.

Avviso.

Per norma degli aventi interesse si rende pubblicamente noto, che essendosi riaperte le comunicazioni con Parigi, è stato provveduto perchè dalla Società generale del credito industriale e commerciale in quella città sia fatto luogo al pagamento del semestre scaduto il 1° ottobre 1870, delle obbligazioni della già Società ferroviaria Vittorio Emanuele, nonchè al rimborso del capitale delle dette obbligazioni, che si trovano comprese nelle 1021, estratte al 31 agosto 1870, di cui alla notificanza pubblicata nello stesso giorno dalla Direzione generale del Debito Pubblico.

Siccome però per effetto dell'articolo 13 della legge del 28 agosto 1870, n. 5858, le dette obbligazioni fanno ora parte del Debito pubblico dello Stato, così è necessario siano sottoposte pel pagamento all'estero alle stesse norme e cautele che regolano il pagamento del consolidato 5 e 3 0/0 e degli altri debiti dello Stato.

Di conseguenza le rate semestrali delle suindicate obbligazioni saranno dalla Società generale del credito industriale e commerciale in Parigi pagate pel loro importo netto, depurato cioè dalla ritenuta di legge per tassa di ricchezza mobile nella ragione dell'8 80 0/0 all'anno *sulla presentazione delle cedole relative accompagnate da distinte portanti i numeri* ed il montare di esse cedole firmate dall'esibitore, e *munite di certificazione di visione* delle corrispondenti obbligazioni da rilasciarsi da apposito delegato del R. Governo italiano presso la detta Società del credito industriale e commerciale, al quale perciò dovranno essere presentate le suddette obbligazioni.

Firenze, 27 febbraio 1871.

PARTE NON UFFICIALE

DELLA PESCA IN ITALIA

(*Continuaz. e fine* — V. il numero 58)

Tutte le legislazioni straniere contengono disposizioni particolari di polizia riguardo alla pesca, e quasi tutte, come si è potuto vedere dall'enunciazione dei loro oggetti, hanno regolato con norme speciali alcune pesche di maggior rilevanza.

Si vedrà più innanzi come esse abbiano provveduto efficacemente alla sorveglianza ed alla repressione penale delle contravvenzioni.

È poi indubitato che quei paesi, i quali hanno posto e pongono maggior cura a stabilire su' acconcie basi ed a perfezionare sempre più la loro legislazione sulla pesca, hanno veduto questa industria progredire più celeremente e conseguire un più alto grado di prosperità.

In Italia, la pesca ed in ispecial modo la sua conservazione, furono argomento di legislazione da epoche abbastanza remote. Disposizioni di questa specie si incontrano negli Statuti delle repubbliche e nelle leggi di pressochè tutte le antiche signorie italiane. Ve n'ha parecchie del 1300 e del 1400, ed altre risalgono anche più addietro. Esse vennero poscia moltiplicandosi, specialmente nel secolo passato e nel presente; sicchè, quando le differenti provincie degli antichi Stati entrarono a formar parte del nuovo regno, questa materia era in esse regolata da un numero grandissimo di disposizioni che io mi proverò a noverare e riassumere, non senza rischio però d'incorrere in qualche ommissione od inesattezza rispetto a quelle che erano volte a tutelare la conservazione delle specie nelle acque dolci, giacchè, per talune fra esse, era allora, come è tuttora, giudiziariamente controverso se fossero ancora in vigore. L'opportunità di questa rassegna e di questo riassunto non può essere contestata, sia perchè una parte di queste disposizioni è rimasta tuttora pressochè immutata, sia perchè tutte possono gettare nuova luce sulle varie necessità a cui vuolsi provvedere colla nuova legge.

Nelle provincie piemontesi di terraferma la pesca marittima era disciplinata dal regolamento 9 agosto 1827 sulla polizia della pesca marittima, emanato dal Consiglio dell'ammiragliato, e dalla legge penale 13 gennaio 1837 per la marina mercantile (articoli 13 e 14). In Sardegna vigevano inoltre due *Pregoni* viceréali del 24 aprile 1819 e del 28 aprile 1821, sulla pesca delle alici e delle sardelle, e due altri del 6 dicembre 1822 e del 13 luglio 1842 sulla pesca e caccia negli stagni, laghi e mari dello Stato. Sulla pesca fluviale e lacuale erano in vigore, nelle provincie di terraferma, le RR. CC. del 1770, libro VI titolo VII (§§ 11 e 12), il regolamento 2° sulle acque e strade del 29 maggio 1817 e un numero grandissimo di statuti municipali, bandi campestri e altre disposizioni d'indole locale, e in Sardegna le RR. patenti del 29 aprile 1845 sul governo delle acque e sull'esercizio della pesca fluviale.

In Lombardia la pesca fluviale e lacuale era in gran parte disciplinata da disposizioni diverse, secondo la differente storia passata delle sue provincie. In quelle dell'antico ducato di Milano erano in vigore due editti del 26 marzo 1734 e del 25 febbraio 1764 e due gride del 20 marzo 1765 e del 27 agosto 1774 precipuamente rivolte alla conservazione delle specie; nei paesi già appartenenti al ducato di Mantova era in vigore un editto dell'11 gennaio 1761 sull'esercizio della pesca nei laghi di Mantova, un altro del 25 novembre 1799 sulla pesca del Mantovano e una disposizione ministeriale austriaca che estese ivi l'efficacia della succitata grida del 1765. Nella provincia di Brescia erano in vigore una provvisione della Repubblica Veneta del 28 dicembre 1617 sulla pesca del lago di Garda, alcuni statuti municipali sulla pesca del lago d'Iseo, e una disposizione ministeriale 22 marzo 1808 del primo Regno d'Italia, che richiamava in attività le disposizioni statutarie sulla pesca. Nella provincia di Bergamo vigevano parimenti alcune antiche disposizioni statutarie. In Valtellina la pesca era regolata dall'articolo 13 della grida generale annuale dei governatori grigioni e da alcuni provvedimenti della viceprefettura italica e della delegazione provinciale austriaca di Sondrio. A queste svariate disposizioni se ne erano sovrapposte altre riguardanti specialmente la materia del diritto di pesca, cioè la legge 4 frimale, anno X, sui diritti di pesca; la legge 17 luglio 1805, che agli articoli 67 e 68 disponeva sulla licenza di pesca nelle acque pubbliche; la determinazione 5 agosto 1831, numero 18993, della Camera aulica austriaca sul diritto di pesca nel lago di Como, e l'altra del 2 maggio 1844, della cancelleria riunita, sul fiume Lambro.

Nel Veneto la pesca marittima era governata da un decreto 22 giugno 1808 del prefetto italico dell'Adriatico, relativo alla laguna di Venezia, che fu confermato da ripetute disposizioni successive; da una notificazione del 30 aprile 1830 sui *mandati terrieri* (che erano una specie di licenze); da un regolamento del 6 maggio 1835 sulla pesca lungo le coste dell'Adriatico; quello stesso che è in vigore, come s'è visto più sopra, per le spiaggie tuttora austriache; da una notificazione governativa del 15 febbraio 1837, che interpetra una disposizione del sopradetto regolamento; da un rescritto ministeriale del 24 novembre 1847 che ne sospende un'altra, e per ultimo dall'avviso 14 gennaio 1863, della delegazione provinciale austriaca di Venezia, sulla pesca del pesce novello. Pressochè niuna disposizione regolava nel Veneto la pesca fluviale, all'infuori della sovraccennata provvisione 28 dicembre 1617, dell'antica Repubblica, sul lago di Garda, e della legge generale italica, parimenti ricordata più addietro, del 17 luglio 1805, (articoli 67 e 68), per quanto riflette le licenze di pesca nelle acque pubbliche.

Nelle provincie modenesi erano in vigore una notificazione governativa del 21 maggio 1816 e parecchie disposizioni di carattere locale. Due altre notificazioni del 6 novembre 1819 e del 2 giugno 1857 erano volte a tutelare alcuni diritti privati di pesca.

Nelle provincie parmensi la pesca era governata dal regolamento 25 aprile 1821 sulle acque (articoli 160 168) e dalla risoluzione sovrana 13 marzo 1822 sulla repressione penale delle contravvenzioni.

Nello Stato pontificio era in vigore una disposizione del 22 luglio 1830 che regolava la pesca in generale. Vigevano inoltre sulla pesca marittima le istruzioni del 6 giugno 1854, le discipline per le guardie della stessa data e la notificazione del 13 settembre 1854, tutte relative alle valli di Comacchio, oltre a una ordinanza delegatizia del 9 febbraio 1836 sulla pesca del pesce novello ed a parecchie altre della stessa natura; e sulla pesca fluviale, una costituzione di Pio VI del 21 gennaio 1795, un *motu proprio* di Pio VII del 3 agosto 1822, speciale al lago Trasimeno, e una notificazione regolamentare del cardinale Spada.

In Toscana, il *motu proprio* 22 dicembre 1822 e la circolare 25 maggio 1829 che disciplinavano la pesca marittima, erano stati indefinitamente sospesi colla notificazione governativa 8 giugno 1831, nè successivamente era stata emanata alcuna altra disposizione su questa materia. La pesca d'acqua dolce era disciplinata dal *motu proprio* 14 aprile 1823.

Nel cessato Regno delle Due Sicilie avevano efficacia per tutto lo Stato il Regio decreto 16 settembre 1817 sull'amministrazione della pesca, e la legge 3 ottobre 1836 sulle riserve (cioè sui diritti privati) di caccia e di pesca, e il regolamento sulla pesca del corallo del 19 gennaio 1856 (surrogato al codice corallino del 14 aprile 1790). Nelle provincie napolitane (dominii al di qua del Faro) la pesca, sia di mare, sia d'acqua dolce, era inoltre regolata dal Regio decreto 20 ottobre 1834 sulla polizia della pesca, e vigevano pure, sulla pesca marittima, parecchie disposizioni di carattere locale, cioè le istruzioni 4 aprile 1793 e il rescritto 28 ottobre 1846 sui mari di Taranto, quello del 13 febbraio 1833 sulla pesca nelle acque di Gallipoli, quello del 4 maggio 1835 sulla pesca nell'Adriatico e nel Jonio, il regolamento del 7 agosto 1847 sulla pesca nel golfo di Napoli, il rescritto della stessa data sanzionante la statistica delle reti per la pesca medesima, e il Regio decreto 19 giugno 1856 sulla pesca nelle acque d'Ischia e di Procida. In Sicilia (nei dominii al di là del Faro), la pesca in generale era disciplinata dal Regio decreto 10 maggio 1835, e vigeva inoltre il regolamento 7 novembre 1832 pei mari di Termini.

Accennerò ora i principii generali a cui s'informavano queste differenti disposizioni.

Nel mare la pesca era libera in tutte le parti d'Italia, salvo che nel Veneto era lasciato agli abitanti del litorale il diritto esclusivo di pesca nel tratto di mare posto di fronte al proprio comune fino ad un miglio di distanza dalla costa, e dovunque era riservata allo Stato la facoltà di permettere occupazioni private nei luoghi dove ciò non potesse recar danno all'uso pubblico.

Quanto alle acque pubbliche fluviali e lacuali la condizione legale era essenzialmente varia nelle differenti provincie italiane. Nel Piemonte, in Lombardia, nella Venezia, nelle provincie parmensi e in Sicilia, il diritto di pesca era considerato come un accessorio del diritto di proprietà e spettava quindi al pari di questo al demanio dello Stato. In realtà però lo Stato lo esercitava, sfruttandolo per mezzo di affitti, in alcune soltanto fra le acque demaniali, e frattanto nella più gran parte di esse la pesca era da lungo tempo liberamente esercitata dal pubblico, e già s'è notato altrove come non sia piccolo il novero di coloro che traggono la propria sussistenza dalla pesca dei maggiori fiumi e laghi dell'alta Italia. Lo Stato dichiarava tratto tratto di voler riservato il proprio diritto anche rispetto a queste acque, e in questo senso appunto si esprimeva la succitata determinazione della Camera aulica austriaca del 5 agosto 1831 sul diritto di pesca nel lago di Como. Nel fatto però non si poneva ostacolo al tranquillo godimento delle popolazioni.

Nell'isola di Sardegna, nelle provincie modenesi e pontificie, nella Toscana, nel Napoletano la pesca delle acque fluviali e lacuali era invece per legge lasciata all'uso pubblico.

In ogni parte d'Italia, sia nel mare, sia nei fiumi e nei laghi, accanto alla libertà della pesca o al diritto demaniale, esisteva un numero grandissimo di diritti di pesca di ragione privata, alcuni fra i quali avevano antichissima origine feudale o signoriale, altri erano stati creati da più o meno recenti concessioni dei governi. Taluni di questi diritti, pel cessare della feudalità o per altra via erano passati allo Stato, e così avviene che vi sieno diritti di pesca spettanti al demanio anche in acque rispetto alle quali prevale, di regola, il principio della libertà.

In quasi tutte le parti d'Italia v'erano disposizioni volte a tutelare la conservazione delle specie nelle acque fluviali e lacuali. Ma era dubbio riguardo ad alcune di esse se avessero ancora vigore, o se fossero state implicitamente abrogate perchè incompatibili, specialmente nelle sanzioni penali, colle leggi generali sopravvenute. Oltre a ciò esse erano dove più dove meno rigorose, e differivano ad ogni modo in non lieve misura, non solo fra Stato e Stato, fra provincia e provincia, fra acqua e acqua, ma non di rado anche fra le diverse parti di uno stesso fiume o di uno stesso lago. Quasi tutte non rispondevano più alle mutate condizioni, e perciò erano continuamente violate; anzi la più gran parte di esse poteva dirsi caduta intieramente in dissuetudine.

Quanto alle acque marine la tutela della conservazione delle specie esisteva dovunque, almeno per le parti più prossime alle spiaggie, salvo in Toscana dove ogni vincolo era stato abrogato colla succitata notificazione governativa dell'8 giugno 1831. Questa tutela era però in vario modo e con differente severità regolata, non solo fra Stato e Stato, ma eziandio fra le diverse spiaggie di un medesimo Stato e a ciò provvedevano appunto le non poche disposizioni di carattere locale che ho poc'anzi annoverate. Alcune di codeste disposizioni rispondevano in

modo soddisfacente al bisogno, e giova ricordare, fra le altre, quasi tutte quelle in vigore nell'antico Stato napoletano, e quelle in ispecie che regolavano la pesca nel golfo di Napoli e nei mari di Taranto, e talune fra le provvisioni vigenti nelle provincie venete.

È inoltre da avvertire come parecchie fra le disposizioni in vigore nei diversi Stati italiani contenessero norme particolari di polizia relative all'esercizio della pesca, differenti da quelle che erano rivolte alla conservazione delle specie, e come il regolamento 9 agosto 1827, vigente nelle provincie piemontesi, il Reale decreto 10 maggio 1833 sulla pesca in Sicilia e il regolamento del 1832 sulle acque di Termini contenessero discipline speciali sulla pesca dei tonni, e già si è visto come nelle provincie napoletane un apposito regolamento fosse consacrato al corallo.

Questa situazione giuridica è stata in parte mutata.

Il Codice penale sardo del 1859, che è ora esteso a tutto lo Stato, eccetto la Toscana ed il Veneto, punisce, all'articolo 624, il furto di pesci *custoditi nelle peschiere, nei vivai, o in altri simili luoghi*, ma non contempla alcun'altra sottrazione di pesci viventi nelle acque; e la giurisprudenza, interpretando tale disposizione, ha generalmente ritenuto che la pesca esercitata in onta al diritto altrui costituisca reato allora soltanto che ha luogo in acque chiuse all'accesso del pubblico.

Col decreto legislativo 22 dicembre 1861, num. 387, furono estesi a tutto lo Stato il regolamento 9 agosto 1827, e gli articoli 13 e 14 della legge penale 13 gennaio 1837 per la marina mercantile, che disciplinavano nelle antiche provincie l'esercizio della pesca marittima e vennero per tal guisa abrogate le disposizioni che la regolavano precedentemente negli antichi Stati.

Per ultimo, l'articolo 172, n. 20, della legge 20 marzo 1865, num. 2248, allegato *A*, sull'amministrazione comunale e provinciale (estesa al Veneto col Reale decreto 6 dicembre 1866, numero 3352), determinando le materie rispetto alle quali spetta ai Consigli provinciali il provvedere, *in conformità delle leggi e dei regolamenti*, vi ha compreso, al numero 20, *la determinazione del tempo in cui la pesca possa essere esercitata, ferme le altre disposizioni delle leggi relative*. Un parere del Consiglio di Stato del 3 luglio 1866, a cui la pratica si è conformata, ha ritenuto che la facoltà, per tal guisa concessa ai Consigli provinciali, si limiti alla pesca fluviale e lacuale. E invero l'articolo sovraccennato non può essere altrimenti interpretato, che riferendo la prima delle due riserve in esso contenute ai regolamenti d'ordine generale e la seconda a quelli di carattere locale, e ritenendo per conseguenza che i Consigli provinciali possano derogare, per quanto riflette le proibizioni temporarie, alle disposizioni sulla pesca fluviale, come quelle che, non essendo ancora state unificate, hanno indole meramente locale, ma non a quelle sulla pesca marittima, le quali, dopo la estensione del regolamento del 1827 e della legge penale del 1837 a tutto lo Stato, eccettuato soltanto il Veneto che ancora non ne formava parte, rivestono un carattere generale.

Ma queste innovazioni non hanno quasi in alcuna parte migliorata la legislazione della pesca, per modo che essa domanda ora più che mai pronti ed efficaci provvedimenti.

Sussiste tuttora il fatto anormale della pesca estesamente esercitata da molte popolazioni nelle acque pubbliche in onta al disposto della legge, e vuolsi leggittimarlo o farlo cessare; e poichè dura pur sempre una grande varietà di legislazioni fra le varie provincie italiane riguardo al diritto di pesca delle acque stesse, conviene unificarle.

Dalla disposizione sovraccitata del Codice penale 1859 e dall'interpretazione che le fu data è derivato che i numerosi diritti di pesca che esistono nelle nostre acque pubbliche, sono rimasti senz'altra difesa contro la pesca abusiva, all'infuori dell'azione civile per la rifusione dei danni, la quale è d'ordinario resa illusoria dalla povertà di coloro che vi attendono. Questa specie di depredazione è divenuta negli ultimi anni assai frequente e ragioni morali ed economiche richiedono che vi si ponga sollecitamente riparo.

Il regolamento del 1827, fatto originariamente soltanto per la Liguria e la Sardegna, non risponde alle differenti condizioni delle altre provincie alle quali fu esteso. Così, ad esempio, il divieto assoluto, sia in ragione di tempo sia in ragione di luogo, della pesca colle *bilancielle* (quella che è detta in alcune provincie pesca colle *paranzelle* od *a cocchia* ed è fatta con barche accoppiate e con reti a strascico) che è pronunziato dal regolamento del 1827 e non aveva mai potuto interamente applicarsi nemmeno nell'antico Stato, destò opposizioni vivissime e talora perfino violente in alcune fra le nuove provincie, dove quella specie di pesca era precedentemente permessa in ogni tempo e luogo come in Toscana, in certe stagioni, come nel Napoletano, o in alto mare come quasi dovunque. E poichè quasi tutti gli addetti alla pesca illimitata, e già si è visto quanto sieno numerosi, oltre a non pochi fra gli addetti a quella limitata, adoprano questo modo di pesca e ne traggono la propria sussistenza, si è dovuto, per evitare maggiori mali, emettere la circolare ministeriale del 9 dicembre 1866, che lo permise per tutto l'anno e in tutte le acque italiane fino a tre miglia dalla spiaggia, e si finì poi col tollerarlo in alcuni compartimenti marittimi, dove per alcune stagioni, dove per tutto l'anno, anche al di qua di quel limite; e così una delle principali disposizioni del regolamento del 1827 fu sperimentata inapplicabile, con offesa non lieve dell'autorità della legge.

Il regolamento del 1827 lascia inoltre insoddisfatte o non soddisfa sufficientemente ed acconciamente molte esigenze a cui provvedevano le antiche disposizioni di carattere locale o speciale che vigevano precedentemente nelle varie provincie. Così i Napoletani rimpiangono il regolamento del 1847, e i Tarantini deplorano il danno recato ai loro allevamenti ed alle loro pesche dall'abolizione delle istruzioni del 1793 e del rescritto del 1846; mentre i proprietari e concessionari delle tonnare siciliane si lagnano che le norme stabilite dal regolamento del 1827, per questo genere di pesca in ragione delle condizioni particolari della Sardegna, non s'attaglino alle condizioni della Sicilia a cui provvedevano invece opportunamente il decreto siciliano del 1833 e il regolamento speciale del 7 novembre 1832 per i mari di Termini, ed affermano che ne sieno loro venuti danni non indifferenti. A Torre del Greco ha pur lasciato vivo desiderio qualche disposizione dell'antico regolamento del 1856 sulla pesca del corallo.

Anche nella Venezia l'antica legislazione, che è finora rimasta invariata, porge argomento a fondate querele. Non può invero lasciarsi sussistere l'ufficio di sorveglianza che il decreto prefetizio italo del 1808 affida al comune di Venezia sulle pesche della laguna, anche in quelle parti di essa che sono situate nella circoscrizione d'altri comuni, nè possono tollerarsi le attribuzioni giudiziarie che quel decreto conferisce al comune medesimo rispetto alle contravvenzioni.

Nè le condizioni giuridiche della pesca fluviale e lacuale hanno potuto in generale essere migliorate mercè l'articolo 172, n. 20 della legge sull'amministrazione comunale e provinciale. Essa non ha accordato ai Consigli provinciali altra facoltà che quella di stabilire il tempo in cui la pesca possa o non possa essere esercitata. Ma, come si è potuto vedere, ben altre disposizioni sono necessarie nell'interesse della pesca e in quello specialmente della conservazione delle specie. Da ciò è derivato che parecchi Consigli provinciali hanno pensato a completare le disposizioni che è loro consentito di emanare con altre desunte dalle legislazioni finora in vigore, sostituendo alle antiche penalità, oggi non più ammissibili, le pene di polizia già accolte dall'articolo sovraccennato per le proibizioni temporanee. Ma la vecchia legislazione rade volte è tale da potersi acconciare a siffatta opera coordinatrice. Il Consiglio provinciale di Como si valse degli editti e delle gride lombarde, che si sono citati più addietro, per fare un regolamento di cui un giudicato della Cassazione di Torino ha riconosciuto la validità, e la pesca del lago di Como ne ha già sentito in larga misura i benefici effetti. Però quando esso si rivolse al Consiglio provinciale di Novara perchè consentisse ad applicarlo alle acque comuni del lago Maggiore, gli fu risposto negativamente, e fra le altre ragioni addotte vi è stata quella che nella provincia novarese sono in vigore disposizioni incompatibili con quel regolamento e che ne avrebbero infirmata la legalità. I Consigli provinciali di Brescia e di Bergamo avevano elaborato nella stessa guisa un regolamento comune per la pesca nel lago d'Iseo e nel fiume Oglio, ma le autorità giudiziarie della provincia di Brescia lo reputano illegale e ricusano di applicarlo, negando che le vecchie disposizioni ivi inserite abbiano tuttora vigore. Si erano parimenti avviate trattative fra i Consigli provinciali di Brescia e di Verona per fare un analogo regolamento rispetto al lago di Garda; ma la sorte toccata a quello del lago d'Iseo li persuasero ad interromperle. Anche il Consiglio provinciale di Mantova aveva fatto un compiuto regolamento sulla pesca de' suoi laghi, ma si determinò poi a dimezzarlo, serbando soltanto quella parte di esso che conteneva disposizioni temporarie. A queste dovettero limitare le proprie deliberazioni tutti altri Consigli provinciali, che si valsero della facoltà sovraccennata, quantunque sapessero di far cosa incompleta ed insufficiente, ed i più rinunziarono perciò appunto a farne uso.

Intanto pel difetto di una legislazione acconcia ed efficace, la licenza è andata sempre più crescendo. Quasi dovunque nelle acque dolci, e in parecchie luoghi delle marine, si disperdono le ova, si turba l'atto della fecondazione, si pescano l'alevime e gli individui ancora immaturi, si adoperano materie velenose e stupefacienti, e si praticano altri modi di pesca dannosi alla conservazione ed all'incremento delle specie, sacrificando per tal guisa a tenui profitti presenti una grande ricchezza avvenire; niun temperamento provvede d'altro canto a che il passaggio dei pesci non sia interrotto, le acque non sieno corrotte per fatto delle altre industrie o dell'agricoltura. E tutte queste cagioni insieme riunite hanno in alcuni luoghi notevolmente sminuita la fecondità delle acque, in altri l'hanno affatto distrutta.

Si è già accennato altrove al pericolo in cui versa la nostra pesca del corallo, e indirettamente anche la sua lavorazione, pel fatto d'un governo straniero, nè può esser dubbio l'obbligo della pubblica podestà di recarle, ove ciò sia possibile, efficace soccorso.

Rilevati in tal guisa i principali difetti della situazione giuridica attuale e i gravi danni che ne derivano, niuno meraviglierà certamente che sieno stati assai frequenti negli ultimi tempi i voti espressi da Consigli provinciali, da Camere di commercio, da municipi, da altri corpi morali e da privati, perchè si provveda a ripararvi con nuovi ordini legislativi.

E la convenienza grande di soddisfare questi voti fu tosto sentita dal Governo.

Una Commissione nominata dal rimpianto mio predecessore l'onorevole Cordova il 13 settembre 1861, elaborò un disegno di legge che, al pari di quello che io vi propongo, regolava in pari tempo la pesca di mare e quella d'acqua dolce. E un altro mio predecessore, l'onorevole Pepoli, presentava al Senato il 18 novembre 1862 uno schema sulla pesca fluviale e lacuale.

Ma si rese intanto manifesto, che per elaborare una legge pienamente conforme agli interessi della pesca erano indispensabili più sicure e compiute notizie che allora non si possedessero sulle sue condizioni, sulle opinioni e sui desideri che prevalgono nei luoghi dove essa si esercita, sulle moltiplici disposizioni che la ressero in passato nelle varie provincie italiane e su quelle che la governano nei paesi stranieri, dove questa industria ha maggiore rilevanza.

Il Ministero del commercio deliberava quindi di procedere ad una estesa inchiesta, quella stessa che mi è già occorso più volte di rammentare; dirigeva all'uopo opportune domande, per quanto riflette la pesca di mare, a Commissioni appositamente istituite nei capoluoghi dei compartimenti marittimi, composte ciascuna del capitano di porto e di una persona fornita di particolari cognizioni sulla materia; indirizzava analoghe richieste sulla pesca fluviale e lacuale ai prefetti e sottoprefetti, ed altre ne rivolgeva agli agenti diplomatici e consolari.

Risultato di siffatta inchiesta fu una vasta e preziosa collezione di ragguagli e di documenti, da cui sono in larga misura desunte le notizie che ho dato più innanzi sulle condizioni economiche e giuridiche della pesca in Italia ed all'estero, e questa collezione formerà argomento di una speciale pubblicazione.

Affinchè poi i sovraccennati documenti e ragguagli potessero meglio giovare allo scopo per cui furono raccolti, alcune persone egregie e singolarmente competenti vennero chiamate, coi due decreti Reali del 17 novembre 1869 e 17 febbraio 1870, sulla proposta mia e del mio predecessore, a comporre una Giunta presieduta dal Ministro stesso del Commercio, e specialmente incaricata di preparare uno schema di disposizioni volte a regolare opportunamente l'industria della pesca, e ne fu conferita la vice presidenza ad un chiarissimo scienziato il quale ne diresse con rara saviezza le adunanze, come già aveva assai utilmente cooperato all'inchiesta sopraddetta (1). I lavori di questa Giunta condussero a formulare un progetto di legge che accolsi in gran parte, e che, salvo alcune parziali modificazioni, è quello stesso che ho l'onore di presentarvi.

(1) La Giunta era composta dei signori:

Targioni-Tozzetti cav. Adolfo, professore di scienze naturali al R. Museo zoologico di Firenze, vicepresidente.

Canestrini Giovanni, professore di anatomia comparata presso l'Università di Padova, commissario.

Issel dott. Arturo, professore di mineralogia e geologia alla R. Università di Genova, id.

Schiff comm. Maurizio, professore di fisiologia comparata nell'Istituto di studi superiori di Firenze, id.

Costa cav. Achille, professore e preside della sezione di scienze fisiche nell'Università di Napoli, id.

Tesei comm. Andrea, direttore generale al Ministero della Marina, id.

Miraglia cav. avv. Nicola, direttore capo di divisione al Ministero di Agricoltura, Industria e commercio, idem.

Rolandi-Ricci march. cav. Andrea, caposezione al Ministero della Marina, id.

Nioni conte Alessandro, possidente di Venezia, id.

D'Aste-Ricci march. Alessandro, deputato al Parlamento italiano, viceammiraglio in ritiro, id.

Venini cav. avv. Giacomo di Como, id.

Carpaneto Federico di Genova, id.

Massard cav. Salvatore, capitano di porto di Livorno, id.

Renier dott. cav Domenico Andrea di Chioggia, id.

Tortello Giò. Battista, caposezione presso il municipio di Genova, id.

De Cesare Giuseppe di Taranto, id.

Romanelli cav. Alessandro, segretario al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, id.

Sanguinetti cav. Sebastiano, caposezione alla Direzione generale delle gabelle, id.

Maresca cav. Gaetano, armatore di barche coralline, membro della Camera di commercio di Napoli, idem.

Trincheri Remigio, segretario al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, segretario.

NOTIZIE VARIE

Nella gazzetta del 24 gennaio ultimo riportammo dalla *Gazzetta Ufficiale* di Roma la notizia, statale comunicata dall'ingegnere Tocco, della scoperta di un sepolcro romano fatta a porta Salaria. Continuando i lavori continuarono anche le scoperte, e la citata gazzetta ne porta ancora la descrizione fatta dallo stesso autore.

Da un articolo pubblicato il 18 corrente togliamo quanto segue:

« Tutti i cultori di studi antiquari conoscono i belli e nobili incontri avuti nella attuale demolizione dell'accennata porta Salaria: cioè un singolare monumento sepolcrale di grazia e venustà non comune che sarà stata maggiore nella freschezza del suo essere. Composto esso con materiali di diversi colori omogenei tra loro facevanlo risplendere di bellezza particolare, riposandovi l'occhio nella percezione delle diverse parti architettoniche. Modello singolare e degno di essere ammirato tra i modelli di nobile architettura.

Questo magnifico incontro in buona parte è amareggiato dalla mancanza, per antica demolizione, del suo titolo scritto che, da segni certi, apparisce essere stato ben vasto: così ci si toglie la soddisfazione di conoscere a quale famiglia e individuo abbia appartenuto.

Io ed altri meco, confrontandolo col monumento repubblicano di C. Pubblicio Bibulo esistente nel principio della via di Marforio, non crediamo andar lungi dal vero assegnandogli un epoca repubblicana.

Altra scoperta ottenutasi in questa congiuntura è un cippo in figura di edicola, il quale più che inciso si vede tempestato di caratteri greci che a giusto titolo può chiamarsi più un nuovo codice greco che una memoria funeraria, a noi giunto con questo bell'incontro.

Al fianco sinistro dell'anzidescritto monumento, immediatamente a contatto, si vede un zoccolo con basamento nel quale è incastonata una tavola di marmo che doveva ricevere una iscrizione non mai stata eseguita. Sopra questo basamento sono due gradini « scamilli impares » i quali si rastremano in modo da ricevere il suddetto cippo di sufficiente altezza. Nel bel mezzo di questo, in una nicchia, è la figura togata di un giovinetto colla sua bolla che lo dimostra ingenuo. Tutta la parete attorno alla nicchia è incisa di minutissimi caratteri greci. Con questi si esprimono 40 versi esametri o eroici. Sotto a questi si trova, in latino, la memoria del giovinetto defunto. Inferiormente a sotto alla memoria si leggono due epigrammi greci molto stimati dai dotti della greca letteratura.

Dalla iscrizione latina risulta che, Q. Sulpicio Eugramo, e Licinia Ianuaria hanno eretto questo monumento al loro figlio Q. Sulpicio Massimo il quale visse soli anni undici, mesi cinque, giorni dodici, giovinetto romano della tribù Claudia che nel terzo lustro di contese letterarie alla presenza di 52 poeti greci improvvisò uscendone vittorioso con onore particolarmente ammirato per la sua tenera età. E perchè tanto elogio non venga attribuito a soverchio amore dei genitori essi espongono alla pubblica vista i versi da lui improvvisati.

L'argomento proposto, sul quale il giovinetto doveva improvvisare in lingua non sua è bello ed ampolloso, cioè: Con quali parole Giove avrà rimproverato il sole per aver consegnato il carro a Fetonte.

I due epigrammi che si leggono in fine del cippo sono dettati da dotto poeta greco che ha voluto cantarne le meritate lodi, compiangendovi la perdita introducendovi anche il giovine che lagnasi come per le molte fatiche, abbia dovuto soccombere.

Retro unito al basamento si vede la cella dove riposava il sarcofago col giovinetto defunto, avente volta in mattoni, e mosaico nel piano superiore per difendere il fabbricato dalle pioggie. Questo medesimo cippo di marmo, nella faccia posteriore si vede essere stato colorito a minio.

Bello e raro monumento che il suo pregio, e la nostra prudenza consiglierebbe di essere tolto da situazione pericolosa, conducendolo nel Museo, sostituendo al suo posto memoria dell'incontro e delle ragioni che hanno dettato il suo traslocamento.

Una piccola lapida bella pe' suoi caratteri, ma non corrispondenti agli errori di grammatica, accenna ad altro sepolcro distrutto in queste parti. Essa lapida è di Licinia Hymnis che fa il monumento a due suoi figli che sono M. Licinio Marziale morto d'anni sedici e Licinia Italia morta d'anni diciassette.

Altro monumento quadrato che fu rivestito di marmo, e che però conserva ancora le morse di quel suo rivestimento di marmo, si vede essere stato rinchiuso nelle mura dalla parte sinistra di chi esce dalla porta.

Tra i ritrovamenti avvenuti nella demolizione di questa porta è singolare e rispettabile la notizia di altro grandioso monumento repubblicano.

Sono pochi giorni, cioè il dì 13 di questo febbraio, condottomi sul luogo in compagnia del distinto architetto signor Giovanni Montiroli, non secondo a niuno nella conoscenza e studio di antichi monumenti, egli ed io abbiamo dovuto contestare che la intiera porta, con molti altri rinforzi della medesima furono costruiti con travertini risultanti dalla demolizione di colossale sepolcro fatto già in grandi massi quadrati di travertino, e in questa circostanza in uno degli stessi massi abbiamo letto l'intiera iscrizione del grandioso demolito sepolcro.

Iscrizione repubblicana sempre più forse di quella che si legge nel sepolcro di Cecilia Metella. Questa iscrizione in caratteri grandi di antica e bella forma dice:

CAELIA . SCIPIONIS
VATIENI.

La ristrettezza del giornale non permette dilungarmi; solo farò fine accennando ai continuati nomi di Licini qui rinvenuti, che per singolare incidenza combinano col sepolcro del famoso liberto Licinio, inviso ai Romani per la immensa sua ricchezza, il quale si trovava anche esso sulla via Salaria e poco lungi da questa porta.

In un mio articolo di questa medesima *Gazzetta Ufficiale*, n. 121, sul primo monumento rinvenuto nella demolizione di una delle torri, vi è stato detto che meglio avrei dilucidato i materiali in esso impiegati. Ora posso affermare essere tutti materiali romani. »

Ricordando questo articolo il signor Tocco aggiunge nella *Gazzetta Ufficiale di Roma* del 26, che il rettangolo su cui è collocato il cippo del giovinetto Q. Sulpicio Massimo, di qua e di là veniva preso in mezzo da due sepolcri senza intercapedine. Il sepolcro che lo fiancheggiava, anzi lo stringeva dalla destra di chi lo guarda, presenta un quadrato del quale resta tutto il solido fondamento con indizi di cinta. Egli apparisce essere stato un recinto che contornava, anzi assiepava un monumento nel suo mezzo, forse un unico sarcofago, o gran cippo, o statua: e qui si dimostra la ben cognita etimologia della parola *Sepulchrum*.

A questo, sempre lungo la via Salaria, e verso la città, succede la scoperta di un bel piantato semicircolare in travertini. È ben chiaro, questo avanzo dimostrarci essere stato un sepolcro non dissimile a quello scoperto in Tivoli allorchè si facevano i lavori dei cunicoli di deviazione dell'Aniene, e che tuttora vi si vede, deruito sì, ma quasi intatto. Cioè un'esedra a nicchia con volta e sedile intorno, che tutto per metà cingeva e copriva un'ara, o una statua esposta alla vista dei viandanti. Sotto al piantato ancora si vede la camera o cella funeraria sotterranea non dissimile da molti sepolcri di altre parti e specialmente nella via Appia.

Tutto ciò finora si vede alla destra di chi sorte dalla città. Alla sinistra poi si presenta un colossale monumento in marmo del quale ho tenuto parola nella succitata *Gazzetta*.

Allora questo presentava il suo rudere come avanzo di sepolcro quadrilatero; oggi poi, da piccolo indizio, è stato confermato non essere stato altrimenti che un grandioso sepolcro circolare simile a quello di Cecilia Metella, e diverso solamente in ciò che questo era tutto di marmo a grandi massi ed esternamente ed internamente.

Tanta ricchezza di marmi genera il sospetto essere questo il sepolcro dell'opulento liberto Licinio.

Marmoreo Licinius tumulo jacet, at Cato parvo,
Pompejus nullo . . . . . .

— Sappiamo, scrive l'*Avvisatore sardo* di Cagliari del 24 febbraio, che tutto è pronto perchè fra pochi giorni si possa dar principio ai lavori delle stazioni provvisorie a Cagliari, Elmas, Assemini e Decimo. Contemporaneamente si pianteranno i pali e si collocheranno i fili pel servizio telegrafico della stessa ferrovia. Ci viene assicurato che il tronco Cagliari-Decimo verrà aperto al pubblico non più tardi del 15 marzo.

— L'*Indép. belge*, ha il telegramma seguente da Vienna 22 febbraio:

Il Ministro degli Stati Uniti ha riunito ieri sera in un banchetto parecchi dei suoi compatrioti. Nei discorsi pronunziati in quell'occasione si fece allusione alla prossima celebrazione del centenario della fondazione della Repubblica americana. Il signor Jay annunziò che erano stati scoperti nuovi materiali per la storia dell'America negli archivi di Vienna, in seguito alla cortesia del governo imperiale. Parecchi volumi contengono una corrispondenza del signor Beelen, inviato agli Stati Uniti dall'imperatore Giuseppe II. Queste lettere sono in data di Nuova York e di Filadelfia dal 1784 al 1787. Il Ministro degli affari esteri ha graziosamente offerto di lasciarle copiare.

— Lo *Schweizerische Generalanzeiger*, nel suo numero del 18 corrente porta il seguente specchio della popolazione delle capitali svizzere:

	1870	1860
Ginevra	68,165	41,000
Zurigo	56,695	41,763
Basilea	44,519	41,041
Berna	35,975	29,016
Losanna	26,792	20,515
San Gallo	16,675	14,532
Lucerna	14,616	11,522
Friborgo	10,891	10,545
Sciaffusa	10,217	8,711
Coira	7,539	7,054
Soletta	7,036	5,916
Svitto	6,153	5,781
Lugano	6,024	5,597
Aarau	5,454	5,095
Glarona	5,453	4,797
Sion	4,912	4,210
Zego	4,277	3,877
Liestal	3,872	3,368
Sarnen	3,712	3,303
Frauenfeld	2,936	2,150
Trogen	2,912	2,582
Altorio	2,724	2,426

Non erano ancora note le popolazioni di Appenzello, Stans, Neuchâtel, Bellinzona e Locarno.

DIARIO

A tutto il 26 mancava tuttavia così a Parigi, come a Bordeaux ed a Lione ogni notizia positiva circa le trattative per la pace.

All'oggetto di tranquillare in qualche modo la pubblica ansietà e affine di paralizzare le voci eccessive di ogni natura che erano state messe in circolazione, il ministro dell'interno per *interim* signor Giulio Simon aveva diramato un avviso per far sapere che al governo non era ancora giunto alcun particolare sul carattere delle trattative. Solo si sapeva che esse procedevano con attività. Subito che si fosse ricevuto qualche dispaccio interessante lo si sarebbe pubblicato.

La *France* riconosce che il contegno minaccioso ed il linguaggio irritato di una parte della stampa francese non possono giovare nè alla conchiusione della pace, nè a temperare le condizioni necessarie a conchiuderla. « I giornali francesi infatti, dice il foglio citato, mostrandosi quasi tutti unanimi nel dire che la Francia deve approfittare della pace che sta per essere sottoscritta onde prepararsi una rivincita, fanno sì che la Prussia si trovi maggiormente costretta a prendere le sue precauzioni per l'avvenire e ad indebolire per conseguenza quanto più le è possibile il nostro paese. Però, aggiunge la *France*, se è vero che vi sono dei giornali i quali tradiscono il pensiero di una rivincita da prendersi, non si può dire che questo sia il sentimento che predomina nella stampa francese. La maggioranza di questa stampa al contrario non desidera che una cosa, che cioè le condizioni del trattato che si sta negoziando sieno tali da rendere la pace duratura. A vece di lasciarsi trascinare all'espressione de' suoi risentimenti essa li contiene ed esprime il voto che la situazione che deriverà dalla guerra sia tollerabile per il nostro paese affinchè esso possa consacrarsi tutto intero alla cicatrizzazione delle sue piaghe. Non è ragionevole, non è possibile di esigere di più dalla stampa francese. »

Il *Salut Public* esamina l'ipotesi che le condizioni della pace debbano riuscire più dure di quanto si sia immaginato e si domanda poi cosa dovrebbe in tal caso fare la Francia. « Dovremo noi, se le condizioni saranno tali, non prender consiglio che dalla nostra disperazione e cercare soltanto la morte precipitandosi in massa sul nemico? La disperazione può essere così triste consigliera come la fame. I Prussiani sono a giorno di tutte le nostre rovine e di tutta la situazione nostra deplorabile. Tutte le nostre piazze forti, compresa la capitale, sono in loro potere, gli eserciti nostri prigionieri, internati o sbandati, la nostra artiglieria d'assedio e di campagna, le nostre armi, le nostre munizioni, tutto è in potere dei Prussiani. Si ha un bel citare esempi di città eroiche che d'ogni cosa si fecero arme per respingere il nemico. Queste leggende non si attagliano all'epoca nostra. Per resistere ad un nemico provveduto di una artiglieria formidabile e di fucili di lunga portata, non c'è che da opporgli una eguale artiglieria ed armi uguali. Or dove sono le armi nostre?

« Si dice che i Tedeschi sono stanchi della guerra al pari di noi. Ed è ben certo che molti di loro soffrono di nostalgia; ma insomma essi non sono esposti ad alcuna privazione materiale. Installati nella nostra città e nei nostri villaggi e provvisti di tutto eglino accetterebbero agevolmente un prolungamento della campagna. A misura che l'occupazione del nostro territorio per parte loro si estende, crescono anche le loro risorse e il nostro danno. Se la lotta dovesse continuare noi vedremo ben tosto occupate anche le provincie dell'Est, del Mezzogiorno come già furono occupate quelle del Nord, dell'Ovest e Centro; di guisa che la patria intera si coprirà di rovine. Noi siamo nella posizione di un uomo che deve rinunziare al denaro per avere salva se non altro la vita. Sappiamo pertanto rassegnarci; sottoscriviamo il trattato che ci è imposto ed aspettiamo tempi migliori. »

Si legge nell'*Allgemeine Zeitung* d'Augusta che il conflitto suscitatosi tra l'arcivescovo di Colonia e l'Università di Bonn è stato deciso dal governo prussiano in favore dell'Università. L'arcivescovo aveva domandato che i corsi dei professori ai quali egli aveva intimato l'interdetto per le loro opinioni, non venissero annunciati nel programma universitario. Ora una risoluzione ministeriale ha mantenuto in vigore le disposizioni dello statuto accademico.

Lo stesso arcivescovo aveva parimenti diretto al ministro dei culti una querela contro alcuni professori delle scuole d'insegnamento secondario, i quali avevano protestato contro l'infallibilità; ma il ministero ha respinto tale denunzia, siccome contraria alle disposizioni di legge.

Secondo un telegramma del *Tagblatt*, sotto la data di Atene 25 febbraio, l'ambasciatore inglese sir Erskine, avrebbe consegnato al governo ellenico una nota energica, colla quale domanda che si rifaccia l'istruttoria nel processo dei complici del fatto di Maratona, e la liberazione del signor Noel.

Scrivono da Bucarest all'*Allgemeine Zeitung*, in data 17 febbraio, che nella Rumenia la questione dinastica si può riguardare come rimossa del tutto. Tutte le potenze garanti si sono dichiarate benevole verso il principe Carlo. Ma anche nell'interno ebbe generali testimonianze del rammarico che si proverebbe se il principe rinunziasse al trono e lasciasse il paese; le quali testimonianze provennero non solo da persone private, ma eziandio dalla Camera dei deputati e dal Senato.

Il *Constitutionnel* pubblica la seguente lettera diretta dal signor Giulio Favre ai suoi colleghi del cessato governo della difesa nazionale:

Miei cari amici,

Voi mi troverete senza dubbio assai in ritardo, e tuttavia mi scuserete anticipatamente, tanto più che avete indovinato, senza che io ve l'abbia espresso, tutto ciò che il mio cuore contiene d'amicizia e di riconoscenza per voi.

Noi non avevamo bisogno di questa prova per essere sicuri gli uni degli altri. Ma essa non cessa per questo di essere la più splendida conferma dei reciproci nostri sentimenti. Abbiamo lottato e sofferto insieme, sempre sostenuti dal fervido nostro amore di patria e dal nostro comune attaccamento.

Avrei voluto che nella trasformazione che si opera, noi rimanessimo tutti ad egual titolo al servizio della Repubblica, ed è stato mestieri di una necessità imperiosa perchè io acconsentissi a fare altrimenti. Nondimeno il fascio rimane unito. Ho trovato il nostro amico Ferry così affettuoso, così pieno d'abnegazione, così disinteressato come pel passato.

Niente sarà dunque cambiato, e, checchè accada, noi resteremo sempre collegati da una stretta amicizia e dal fermo volere di fondare nel nostro paese un governo veramente libero.

Vi abbraccio, miei cari amici, col miglior cuore.

22 febbraio 1871.

GIULIO FAVRE.

Ecco la replica del maresciallo Mac-Mahon alla lettera del conte Bismarck, relativamente all'accusa di avere i soldati francesi adoperate palle esplodenti:

Wiesbaden, 17 febbraio 1871.

Signor conte,

Dopo ricevuta la lettera che Vostra Eccellenza mi fece l'onore d'indirizzarmi l'11 di questo mese, ho invitato i generali d'artiglieria, che numerosi trovansi a Wiesbaden, a darmi sinceramente il loro avviso sulla questione di sapere se alcune palle esplodenti abbiano potuto essere adoperate dai nostri soldati alla battaglia di Wörth.

Tutti questi ufficiali hanno dichiarato che tal fatto non era possibile, perchè niuna palla esplodente era stata fabbricata in Francia pel fucile *chassepot*, e perchè solo questo modello di fucile si trovava tra le mani delle truppe che hanno combattuto a Wörth.

Del resto, signor conte, Vostra Eccellenza può ordinare indagini in quei nostri cassoni che sono rimasti in potere delle truppe tedesche, non meno che nei magazzini delle nostre fortezze, così potrà convincersi che non esistevano in Francia palle esplodenti per uso dell'esercito.

Voi mi fate notare che nel giorno 22 gennaio, il *maire* di Parigi aveva osservato che tra i proiettili tirati nei dintorni del palazzo di città, ve ne erano parecchie esplodenti. Questa scoperta non può mutare la mia opinione a questo riguardo. Ho detto che non vi erano palle esplodenti a disposizione dell'esercito francese, e non ebbi la pretensione di affermare che non ve ne fossero a Parigi e che, in una sommossa nessuno se ne servirebbe. Io non ignorava che a varie riprese erano stati saccheggiati magazzini di armaiuoli, e che i magazzini contenevano palle di questo genere, per lo più di grosso calibro, destinate alla distruzione delle fiere.

La relazione del colonnello di Beckedorff non determina con precisione che i frammenti di proiettili da cui fu colpito provenissero da una palla esplodente. Per spiegare come abbia egli potuto essere simultaneamente ferito da tre proiettili converrebbe entrare in minuti ragguagli tecnici, la cui discussione sarebbe insolubile lungi dai fatti che l'hanno provocata. Devo del resto render noto a V. E., che giudizi analoghi si sono fatti anche fra le truppe francesi. Dopo la battaglia di Sedan, alcune ferite sono state attribuite a palle esplodenti; ma questa opinione, emessa da medici alla vista dei frammenti di piombo irregolari, che erano stati estratti dalle ferite, non ebbe mai agli occhi nostri che il valore di una congettura, contro la quale conveniva che ci cautelassimo, ben sapendo quanto sia difficile lo spiegare tutte le alterazioni che possono deformare una palla nel suo tragitto, e gli effetti che essa può produrre.

Riassumendo, signor conte, le cose sopraddette, sto fermo nel mio convincimento, che nessuna palla esplodente fu tirata a Wörth dai Francesi.

Gradite, ecc.

Maresciallo DI MAC-MAHON.

DISPACCI PRIVATI ELETTRICI

(AGENZIA STEFANI)

Londra, 27.

Camera dei Comuni. — Gladstone, rispondendo a Otway, dice che Bernstorff annunziò ch'erano stati firmati i preliminari della pace. Soggiunge che il governo non obliò la sua promessa d'adoperarsi perchè le condizioni fossero moderate.

Annunzia che gli uffiziali Hozier e Walker, i quali trovansi al quartiere generale prussiano, ricevettero l'avviso di non accompagnare l'esercito tedesco nella sua eventuale entrata trionfale in Parigi.

Lussemburgo, 27.

Il deputato Wurth interpellò il governo sulla sua politica estera. Il ministro Servais promise di rispondere fra breve.

Bordeaux, 28.

Thiers arrivò oggi alle ore 2 coi commissari e recossi immediatamente negli uffici dell'Assemblea. Dopo una conversazione, si decise di tenere una seduta pubblica.

Vittorio Lefranc, in nome della Commissione dei 15, farà il rapporto sulle trattative e sul loro risultato.

Bruxelles, 28.

Si ha da Parigi in data del 27:

Ieri sera regnò una grande agitazione, in seguito alla voce che i Prussiani sarebbero entrati in Parigi. Dappertutto fu battuto a raccolta. La Guardia nazionale si recò nei Campi Elisi e in altri punti per respingere il nemico. Nessun disordine.

Questa mattina l'agitazione era ancora viva.

Assicurasi che tutti i quartieri occupati dai Prussiani saranno circondati con barricate.

Questa notte un gruppo di persone esaltate invase Santa Pelagia e liberò i comandanti Piazza e Brunel, che vi erano detenuti.

Tutti i giornali consigliano la popolazione di astenersi da ogni dimostrazione per l'ingresso dei Prussiani.

Rendita francese 51 65.

Bruxelles, 28.

Si ha da Parigi, in data del 27:

Il *Journal Officiel* pubblica il seguente comunicato, firmato da Picard:

« I preliminari della pace furono firmati e saranno sottoposti al voto dell'Assemblea. Un nuovo armistizio fa cessare le contribuzioni e le requisizioni. Malgrado tutti gli sforzi, fu impossibile d'impedire l'entrata di una parte dell'armata tedesca in alcuni quartieri di Parigi. I negoziatori tedeschi proposero di rinunziare all'entrata in Parigi, qualora si concedesse ad essi anche Belfort. Fu loro risposto che Parigi poteva consolarsi pensando che questa sua sofferenza faceva restituire al paese un baluardo illustre per la sua resistenza. Noi facciamo appello al patriottismo degli abitanti di Parigi, scongiurandoli di restare calmi ed uniti nella sventura. »

Il *Journal Officiel* annunzia quindi che le truppe tedesche entreranno mercoledì ed occuperanno lo spazio fra la Senna e il sobborgo di St-Honoré, ed alcune altre parti; il loro numero non sorpasserà i 30,000. L'armata tedesca alloggierà negli edifici dello Stato e non farà alcuna requisizione. L'armata francese occuperà la riva sinistra della Senna. Nessuno potrà presentarsi con armi, nè in uniforme sul territorio occupato.

Londra,	25	27
Consolidato inglese	91 13/16	91 15/16
Rendita italiana	54 9/16	54 3/8
Lombarde	14 3/4	14 3/4
Turco	42 3/16	— —
Cambio su Berlino	— —	— —
Tabacchi	90 —	90 —
Spagnuolo	30 3/16	30 1/4
Marsiglia,	**27**	**28**
Rendita francese	53 40	54 10
Rendita italiana	56 25	55 60
Prestito nazionale	475 —	475 —
Lombarde	234 —	233 —
Romane	141 —	142 50
Spagnuolo	30 3/4	30 1/2
Austriache	— —	— —
Tunisino 1863	180 —	180 —
Ottomane 1863	307 —	— —
Turco	— —	42 1/2
Vienna,	**27**	**28**
Mobiliare	254 —	253 30
Lombarde	180 80	179 80
Austriache	380 50	378 50
Banca Nazionale	724 —	724 —
Napoleoni d'oro	9 87	9 88
Cambio su Londra	123 90	124 10
Rendita austriaca	68 35	68 25
Berlino,	**27**	**28**
Austriache	206 1/4	207 —
Lombarde	98 —	97 7/8
Mobiliare	138 1/4	137 7/8
Rendita italiana	54 5/8	54 1/2
Tabacchi	88 3/4	88 3/4

Londra, 28.

Tutti i giornali esprimono simpatie verso la Francia.

Il Times ha da Versailles, 27:

Longeville e Thionville verranno annesse alla Germania; Luneville, Nancy e le altre fortezze della frontiera del Nord restano alla Francia.

Il principe Federico Carlo fu nominato governatore generale della Sciampagna col quartiere generale a Reims.

L'imperatore partirà alla fine della settimana per Berlino.

Berlino, 28.

La *Gazzetta della Croce* dice che le truppe sassoni, badesi, wirtemburghesi e bavaresi passeranno, al loro ritorno, per Berlino.

Lo stesso giornale dice:

Le trattative con Thiers incontrarono negli ultimi giorni grandi difficoltà. Thiers voleva dare le sue dimissioni anzichè acconsentire alla cessione di Metz. L'Inghilterra lo avrebbe incoraggiato. Però la sua opposizione fallì per la fermezza della politica tedesca. Tuttociò che la Germania poteva cedere, senza compromettere la sua sicurezza, era Belfort.

UFFICIO CENTRALE METEOROLOGICO

Firenze, 28 febbraio 1871, ore 1 pom.

Le nubi che ieri coprivano il cielo in molti luoghi dell'Italia superiore e centrale si sono estese anche all'Italia meridionale, e il cielo non è ormai sereno che in poche stazioni. La calma continua a regnare; i venti dominanti son sempre di maestrale. Il barometro è abbassato da 2 a 4 mm. su tutta la Penisola; di 6 mm. a Portotorres.

La situazione meteorologica d'oggi fa presagire la durata del tempo incerto e nuvoloso, ma senza pericolo di forti perturbazioni atmosferiche.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel R. Museo di Fisica e Storia naturale di Firenze

Nel giorno 28 febbraio 1871.

	ORE 9 antim.	3 pom.	9 pom.
Barometro a metri 72,6 sul livello del mare e ridotto a zero	mm 764,0	mm 763,0	mm 762,3
Termometro centigrado	9,0	15,0	10,0
Umidità relativa	70,0	60,0	70,0
Stato del cielo	nuvolo	sereno e nuvoli	sereno
Vento { direzione / forza	SE debole	SO debole	SO debole

Temperatura massima . . . . + 16,0

Temperatura minima . . . . + 7,5

Minima nella notte del 1° marzo . . . + 8,0

Spettacoli d'oggi.

TEATRO DELLA PERGOLA, ore 8 — Rappresentazione dell'opera del maestro Donizetti: *Anna Bolena* — Ballo: *Esmeralda*.

TEATRO NICCOLINI, ore 8 — La drammatica Compagnia di L. Bellotti-Bon rappresenta: *Fernanda*.

TEATRO ROSSINI, ore 8 — La drammatica Compagnia diretta da A. Monti rappresenta: *Un passo falso*.

FEA ENRICO, *gerente*.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO (*Firenze, 1° marzo* 1871)

VALORI	Godimento	VALORE NOMINALE	CONTANTI L	CONTANTI D	FINE CORRENTE L	FINE CORRENTE D	FINE PROSS. L	FINE PROSS. D	Nominale
Rendita italiana 5 0/0	1 genn. 1871	»	57 45	57 40	57 60	57 55	—	—	—
Detta 3 0/0	1 aprile 1870	»	— —	— —	— —	— —	—	—	36
Imprestito Nazionale 5 0/0	1 ottob. 1870	»	82 70	82 50	— —	— —	—	—	—
Obbligaz. sui beni eccles. 5 0/0	id.	»	79 35	79 25	— —	— —	—	—	—
Az. Regia coint. Tab. (carta)	1 genn. 1871	500	674 —	672 —	— —	— —	—	—	—
Obb. 6 0/0 R. coint. T. 1868 s. di 27	id.	500	— —	— —	— —	— —	—	—	470
Imprestito Ferriere 5 0/0		840	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Obbligaz. del Tesoro 1849 5 0/0		840	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Azioni della Banca Naz. Toscana	1 genn. 1871	1000	1365 —	1363 —	— —	— —	—	—	—
Dette Banca Naz. Regno d'Italia	id.	1000	— —	— —	— —	— —	—	—	2370
Banca Tosc. di cred. per l'ind. ed il commercio	id.	500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Banca di Credito Italiano		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Azioni del Credito Mobil. Ital.	1 luglio 1870	500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Azioni delle SS. FF. Romane	1 ottob. 1865	500	— —	— —	— —	— —	—	—	70
Dette con prelaz. pel 5 0/0 (Antiche Centrali Toscane)		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Obbl. 3 0/0 delle SS. FF. Rom.		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Azioni delle ant. SS. FF. Livor.	1 genn. 1871	420	— —	— —	— —	— —	—	—	207
Obbl. 3 0/0 delle suddette	id.	500	— —	— —	— —	— —	—	—	167
Dette 3 0/0		420	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Dette 5 0/0 ant. SS. FF. Mar.		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Azioni SS. FF. Meridionali	id.	500	— —	— —	328 50	328 —	—	—	—
Obbl. 3 0/0 delle dette	1 ottob. 1870	500	— —	— —	— —	— —	—	—	179 50
Buoni Meridionali 6 0/0 (carta)	1 genn. 1871	500	— —	— —	— —	— —	—	—	440
Obbl. dem. 5 0/0 in serie compl.	id.	505	— —	— —	— —	— —	—	—	456
Dette in serie non complete		505	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Dette in serie di una e nove		505	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Obbl. SS. FF. *Vittorio Emanuele*		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Impr. comunale 5 0/0 1ª emiss.		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Detto 2ª emissione		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Nuovo impr. della città di Firenze	1 aprile 1870	250	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Impr. comunale di Napoli		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Prest. a premi città di Venezia		30	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Obb. Cred. fond. Monte de' Paschi		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
5 0/0 italiano in piccoli pezzi	1 genn. 1871	»	— —	— —	— —	— —	—	—	58
3 0/0 idem	1 aprile 1870	»	— —	— —	— —	— —	—	—	36 50
Imprestito Naz. piccoli pezzi	id.	»	— —	— —	— —	— —	—	—	66
Obbl. ecclesiast. in piccoli pezzi		»	— —	— —	— —	— —	—	—	80

CAMBI	Giorni	L	D	CAMBI	Giorni	L	D	CAMBI	Giorni	L	D
Livorno	8			Venezia eff. gar.	30			Londra	breve		
Detto	30			Trieste	30			Detto	30		
Detto	60			Detto	90			Detto	90	26 27	26 23
Roma	30			Vienna	30			Parigi	a vista		
Bologna	30			Detto	90			Detto	30		
Ancona	30			Augusta	30			Detto	90		
Napoli	30			Detto	90			Lione	a vista		
Milano	30			Francoforte	30			Detto	90		
Genova	30			Amsterdam	90			Marsiglia	a vista		
Torino	30			Amburgo	90			Napoleoni d'oro		21 02	21 —
								Sconto Banca 5 0/0			

Prezzi fatti: 5 p. 0/0: 57 52 50, 50, 47 50, 45, 42 50, 40 liquid. — 57 60, 57 50 fine marzo. — Azioni SS. FF. Merid. 329 liquid.

Il Sindaco: A. MORTERA

MINISTERO DELLA MARINA

PROSPETTO del movimento della navigazione nel mese di gennaio 1871.

PORTI	TOTALE GENERALE — degli approdi per operazioni e di rilascio — Bast.	Tonn.	Equip.	delle partenze per operazioni e di rilascio — Bast.	Tonn.	Equip.	BASTIMENTI ENTRATI per operazioni di commercio — Nazionali a vela — Bast.	Tonn.	Nazionali a vapore — Bast.	Tonn.	Esteri a vela — Bast.	Tonn.	Esteri a vapore — Bast.	Tonn.	BASTIMENTI USCITI per operazioni di commercio — Nazionali a vela — Bast.	Tonn.	Nazionali a vapore — Bast.	Tonn.	Esteri a vela — Bast.	Tonn.	Esteri a vapore — Bast.	Tonn.	RILASCIO FORZATO (forza maggiore) — approdi — Bast.	Tonn.	partenze — Bast.	Tonn.
Porto Maurizio	80	6167	737	81	6149	732	16	739	26	2913	»	»	»	»	17	721	26	2913	»	»	»	»	38	2515	38	2515
Savona	110	8041	581	100	5146	451	53	4935	4	244	2	562	4	834	45	2902	4	244	»	»	4	834	47	1466	47	1466
Genova	597	129613	7526	523	99822	6513	370	64137	102	27227	29	7362	64	25086	296	31925	102	28186	31	8473	62	22437	32	5801	32	5801
Spezia	101	9158	724	93	8993	706	49	3353	19	1510	»	»	»	»	48	3154	19	1510	»	»	»	»	33	4295	32	4329
Livorno	423	81510	6115	398	75753	5962	158	11937	96	32559	35	7399	55	21238	141	8546	96	31629	24	4728	60	24085	79	8377	77	6765
Portoferraio	138	8545	924	146	9182	986	61	681	12	1546	»	»	»	»	64	610	12	1546	»	»	»	»	65	6318	70	7026
Civitavecchia	115	21393	1725	116	21581	1728	23	1827	18	5143	9	2539	30	9774	23	2836	18	5143	10	1718	30	9774	35	2110	35	2110
Gaeta	86	6438	639	84	6359	628	33	576	»	»	»	»	»	»	31	497	»	»	»	»	»	»	53	5862	53	5862
Napoli	291	61593	4690	272	58502	4394	146	9707	67	23837	35	7133	41	20887	141	10764	64	23195	28	4892	37	19422	2	229	2	229
Castellammare di Stabia	181	16900	1162	170	18678	1363	80	4652	»	»	13	2132	1	417	89	6820	»	»	12	2245	1	417	87	9699	68	9196
Pizzo	43	4632	547	48	4970	588	25	667	11	3682	»	»	»	»	30	1005	11	3682	»	»	»	»	7	283	7	283
Reggio di Calabria	88	13083	1512	89	13187	1530	27	1123	61	11960	»	»	»	»	29	1227	61	11960	»	»	»	»	»	»	»	»
Brindisi	57	24429	1030	55	22848	975	14	4737	19	9331	2	178	12	8615	11	3040	19	9331	4	421	12	8615	10	1568	9	1441
Bari	28	5533	360	33	6168	392	10	293	8	3530	8	1087	1	375	15	838	7	3080	9	1627	1	375	1	248	1	248
Ancona	78	23674	1663	64	21686	1514	37	3495	19	9261	9	2151	12	8622	24	1872	18	8868	9	2346	12	8455	1	145	1	145
Ravenna e Porto Corsini	39	2218	287	34	1981	240	29	1264	»	»	»	»	4	704	23	992	»	»	»	»	4	704	6	250	7	285
Venezia	167	31398	2072	154	29793	1982	79	6573	15	5647	47	7443	30	11735	67	4233	11	5660	44	6868	32	13032	»	»	»	»
Cagliari	97	21663	1327	95	21528	1275	30	2026	22	6849	3	604	»	»	31	1947	21	6084	7	1596	»	»	42	15184	36	11901
Portotorres	39	4023	319	29	3317	470	27	989	8	2123	»	»	4	1091	15	494	8	2123	2	109	4	1091	»	»	»	»
Messina	1049	171106	7859	912	138629	6559	574	9103	118	23846	48	11693	66	55134	556	12578	118	22236	54	12554	71	58784	243	71330	113	32477
Catania	142	18944	1742	144	21404	1782	102	4500	29	10155	3	529	7	3575	101	5351	29	10155	6	1148	7	3571	1	185	1	185
Siracusa	112	17579	1397	105	17657	1382	29	1195	19	7161	»	»	1	992	22	792	20	7693	»	»	1	992	63	8231	62	8180
Porto Empedocle	32	4975	393	39	4971	427	7	295	4	1272	7	1273	3	1607	14	552	4	1272	8	1368	2	1252	11	527	11	527
Trapani	142	14064	1224	142	13903	1246	79	3067	9	2638	12	4925	1	992	75	2491	9	2638	17	5419	1	992	41	2442	40	2363
Palermo	433	67597	9358	406	66145	9151	329	26795	44	14178	17	3995	24	21286	296	24857	44	14095	23	4564	24	21280	19	1313	19	1313

739

SOCIETÀ GENERALE

DI

CREDITO PROVINCIALE E COMUNALE

Sono avvisati i signori azionisti che l'assemblea generale ordinaria prescritta dall'art. 35 dello statuto, avrà luogo in Firenze, via Cavour, n. 11, il dì 5 del prossimo mese di aprile, a ore 12 meridiane.

Otto giorni prima di quello fissato per la riunione dell'assemblea, gli azionisti che vogliono intervenirvi debbono depositare le loro azioni presso la cassa della Società, dalla quale riceveranno un riscontro che servirà loro per essere ammessi nella sala dell'Assemblea, e per ritirare poi le azioni depositate.

Ordine del giorno.

Rapporto dei censori nel bilancio al 31 dicembre 1870, e deliberazioni relative.

Nomina della metà dei membri del Consiglio d'amministrazione e di un supplente, non che dei censori per la revisione del bilancio prossimo.

Proposta di modificazione allo statuto.

Firenze, 2 marzo 1871.

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE.

Avviso per aumento del sesto.

Il cancelliere del tribunale civile di Volterra rende noto che col giorno dieci marzo prossimo venturo scade il termine legale per l'aumento del sesto autorizzato dall'art. 686 del Codice di procedura civile sul prezzo di lire trecentocinquanta (lire 350) pel quale con sentenza del suddetto tribunale civile di Volterra del dì ventitre febbraio corrente, da registrarsi, fu dichiarato compratore il signor dottor Luigi del fu Giuliano Marchionneschi della casa posta in Guardistallo, via dei Forni, al numero 4, composta di due stanze a palco, rappresentata al catasto di quel comune in sezione G dalle particelle di num. 14 in parte e 415, con rendita imponibile di centesimi tre, stata detta casa espropriata a danno di Pisaneschi Massima debitrice principale e Ranieri Perelli terzo possessore, residente la prima a Suvereto e il secondo a Guardistallo.

Dalla cancelleria del tribunale civile e correzionale, li 2 febbraio 1871.

Il vice cancelliere
729 CASTIGLIONE

Dichiarazione.

Al seguito dell'avviso inserto nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 dicembre 1870, n. 356, il sottoscritto dichiara di essere stato pienamente soddisfatto dal signor Luigi Camoletti, proprietario di uno stabile in via Manzoni, n. 15, del suo credito in capitale e frutti.

Firenze, li 27 febbraio 1871.

725 CARLO BELLINI.

Avviso.

Il tribunale civile di Parma con decreto del 3 febbraio 1871 ha determinato che i signori Enrico, Domenico, Francesco, Carolina, Maria Luigia, ed Angiolina fratelli e sorelle Pini potranno procedere a tramutare al portatore i certificati num. 63882 della rendita di lire 20 del consolidato 5 per 0[0], e numero 240 della rendita di lire 30 del Debito 15 e 16 giugno 1827, ambedue al nome del defunto loro padre Pini Giovanni, fu Antonio, emessi dalla Direzione generale del Debito Pubblico, ed ha autorizzato quest'ultima a compiere le relative operazioni.

Firenze, 28 febbraio 1871.

731 AUGUSTO JACOBACCI, proc.

Avviso. 733

Per i fini ed effetti di che nell'articolo 141, cap 2° del Codice di procedura civile, si rende noto che l'illustrissimo sig. avv. Luigi Paladini, possidente domiciliato in Lucca, rappresentato dal dott. Salvatore Rossi, con atto affisso alla porta esterna del tribunale civile di Lucca, e depositato in copia presso il Pubblico Ministero di detta città, ha fatto istanza al tribunale suddetto perchè venga autorizzata la vendita al pubblico incanto di tutti i beni immobili componenti il patrimonio del signor cav. Enrico del fu Auditore Giovanni Falconcini, possidente domiciliato a Pescia, e di cui oggi si ignora la residenza, posti i suddetti beni nelle comunità di Uzzano, Borgo a Buggiano, Fucecchio, Tizzana e Firenze, ed investiti tanto da precetto immobiliare di esso signor avv Luigi Paladini, quanto da altri precetti di altri creditori.

Estratto di bando per vendita coatta.

In esecuzione della sentenza del tribunale civile di Firenze del dì 7 ottobre 1870, registrata il 12 detto, numero 5887, e alle richieste del signor Angiolo Marchi fu Dionisio, nella sua qualità di tesoriere del comune del Bagno a Ripoli, possidente domiciliato in Firenze, elettivamente in via Vaccherecccia, n. 7, presso il signor dott. Gaetano Bartoli di lui procuratore legale,

La mattina del dì 14 aprile 1871, a ore undici, alla udienza pubblica del suddetto tribunale civile di Firenze, prima sezione civile, sarà proceduto alla vendita per mezzo d'incanto, in un solo lotto, delli infrascritti immobili espropriati da detto signor Angelo Marchi ne' nomi a pregiudizio del signor Antonio fu Giuseppe Bellucci, mugnaio e possidente domiciliato a Paterno, comunità del Bagno a Ripoli, sul prezzo attribuito dal perito giudiziale signor ingegnere Giovanni Benassai, e alle condizioni tutte espresse nel relativo bando depositato assieme alla perizia nella cancelleria del predetto tribunale, e col quale viene ordinato a tutti i creditori inscritti sulli immobili medesimi di depositare entro trenta giorni nella cancelleria stessa le loro domande motivate coi documenti giustificativi

Descrizione dei fondi da subastarsi

Una casa posta nel popolo di Santo Stefano a Paterno, in luogo detto il Mulino del Bellucci, ad uso di abitazione, segnata del numero comunale 278, con mulino annesso per la macinazione dei cereali, avente nel suo insieme gora, adiacenze e due macine col necessario meccanismo per la loro lavorazione; ed altra casa da pigionali, segnata del numero 279, con altro mulino pure annesso, con due macine e tramoggia per grano e biade e meccanismo occorrente per fare agire le dette macine; alle quali case e mulini è addetto da un tenimento di terra, il tutto posto nel detto popolo di Santo Stefano a Paterno, in comunità di Bagno a Ripoli, e rappresentato al catasto della comunità stessa in sezione C dalle particelle 1154, 1155, 1160, 1161, 1162, 1163, 1163[2], 1160[2], 1157, 1156, 1158, 1159, con rendita imponibile complessiva di lire 494 46, resultanti dagli articoli di stima per i terreni 763 e 765; e per le case e mulini, resedi ed annessi 764, 766 e 767, con rendita imponibile sopra i terreni di lire 67 25, e sopra ogni rimanente di lire 427 21, e confinati detti beni: 1° da via vicinale di comunicazione, 2° da fosso di Rimaggio, 3° dai terreni dei signori Donnini.

Per i quali fondi rimase definitivamente accertata una rendita imponibile di lire 323 03, alla quale fu applicata per imposta erariale la complessiva somma di lire 55 37.

Chi vorrà essere ammesso ad offrire agli incanti depositerà preventivamente il decimo del prezzo attribuito ai suddetti beni, ed un altro quindici per cento per far fronte alle spese di registro, trascrizione alle ipoteche ed inscrizione di ipoteca legale, nelle mani del cancelliere di detto tribunale.

Firenze, li 24 febbraio 1871.

679 GALLINA, canc

Avviso per aumento del sesto.

Il cancelliere del tribunale civile di Volterra rende noto che col giorno 10 marzo prossimo venturo scade il termine per l'aumento del sesto autorizzato dall'art. 680 del Codice di procedura civile sul prezzo di lire tremila cinquantasei e centesimi cinquantuno pel quale con sentenza del suddetto tribunale civile di Volterra del dì ventitre febbraio corrente, da registrarsi, fu dichiarato compratore il signor Giuseppe del fu Luigi Bolognesi della casa posta in Volterra in via di Sotto, in prossimità della piazza di Sant'Agostino, al numero civico 23, composta di pian terreno, primo piano, palchi morti praticabili, cantine, cisterna, non che di altre cinque stanze sotterranee, due delle quali coperte a volta reale, inscritta al catasto in comune di Volterra alle particelle di numero 846, articolo di stima 774, sezione U, con rendita imponibile di lire 79 87, ampiamente descritta e valutata nella relazione del perito giudiziale Bartolini, esistente in atti, e stata detta casa espropriata in danno di Pagnini Benedetto di questa città.

Volterra, dalla cancelleria del tribunale civile, li 27 febbraio 1871.

Il vice cancelliere
730 ROMUALDO CASTIGLIONE

Avviso.

In questo infrascritto giorno diciannove febbraio 1871 la comunità di Volterra, e per essa il di lei sindaco attuale signor cav. avv. Cleomene Beltrami, col patrocinio del dott. Luigi Bonichi, ha presentato ricorso all'illustrissimo signor presidente del tribunale civile di Volterra per ottenere la nomina di un perito che proceda alla stima dei seguenti immobili da subastarsi a pregiudizio di Giovanni Vicari del fu Lorenzo, maestro muratore e possidente domiciliato in Volterra, e ciò al seguito del precetto dei 30 giorni del 14 dicembre 1870.

Descrizione degl'immobili

Un casamento posto nel Borgo di San Giusto, presso Volterra, con pozzo, bottega, cantina, stalla, ed un pezzo di terra annesso, confinato da via dei Borghi, dal prato della chiesa di San Giusto, dalla Prebenda arcipretale di Volterra, da Fagni Giuditta nei Gennari, dalla via suddetta, da Cecchelli, da Inghirami, da Manetti, salvo, ecc., rappresentato al catasto del comune di Volterra in sezione X dalle particelle di num. 280, 293, 295, 296 e 2011 in parte, articoli di stima 163, 161, 173 e 1324, con rendita imponibile quanto al fabbricato di lire 34 59, e quanto al terreno di lire 8 76, che complessivamente formano una rendita di lire 43 35.

Volterra, li 19 febbraio 1871.

735 Dott. LUIGI BONICHI, proc.

Avviso.

Nel diciotto marzo 1871, alle ore 10 di mattina, avanti il tribunale civile e correzionale di Lucca avrà luogo l'incanto degli stabili e beni, parte ad uso di bagni, e parte di abitazione, posti in Lucca luogo detto al Bujamonti, e nei Borghi descritti nel bando del 18 luglio 1870 col dibasso del dieci per cento sul prezzo di stima, e così l'incanto degli stabili e beni descritti nel primo lotto a forma della ordinanza del suddetto tribunale del 1° settembre 1870 verrà aperto su lire 19,723 86; quello degli stabili descritti nel secondo lotto su lire 4429 98; e quello dello stabile descritto nel terzo lotto su lire 1964 34, ed alle condizioni di che nel bando anzidetto.

Lucca, dalla cancelleria del tribunale.

Li 25 febbraio 1871.

Il cancelliere
732 A. BACIOCCHI.

Decreto

Il R. tribunale civile e correzionale in Monza, riunito in Camera di consiglio:

Udita la relazione del presente ricorso fatta dal giudice dottor Eugenio Tamassia;

Letti i dimessi documenti; e

Visti gli articoli 78 e 79 del regolamento 8 ottobre 1870, num. 5942, per l'Amministrazione del Debito pubblico;

Ritenuta la regolarità della proposta ripartizione della rendita di L. 350 già posseduta dal defunto Giovanni Caprotti del fu Andrea, fra i di lui successibili, *ex-lege*,

Autorizza

la Direzione generale del Debito pubblico ad operare la translazione ed il tramutamento della rendita intestata al defunto Giovanni Caprotti fu Andrea, portata dai seguenti certificati:

N. 4607	Rendita	di	L. 115
» 4610	»	»	» 145
» 14220	»	»	» 40
» 31262	»	»	» 50

Totale rendita di L. 350

ripartendola fra i legittimi eredi del suddetto defunto nel modo seguente:

A Maria Caprotti del fu Andrea, sorella germana del defunto, nubile, interdetta con sentenza di questo tribunale 28 maggio 1870, rappresentata dal tutore Angelo Caprotti nominato dal Consiglio di famiglia con verbale del giorno 22 agosto 1870, in rendita intestata al di lei nome per . . L. 140

A Caprotti Luigia del fu Andrea, sorella consanguinea del defunto, maritata a Giacomo Casciaghi, domiciliata in Monza, in rendita al portatore per . . . . » 70

A Caprotti Angela del fu Andrea, sorella consanguinea del defunto, maritata a Paolo Mombelli, domiciliata in Brugherio, mandamento secondo di Monza, in rendita al portatore per . . . » 70

A Perego Giuseppe di Serafino, maggiorenne, residente in Sesto San Giovanni, mandamento secondo di Monza, nipote del defunto, in rappresentanza della defunta di lui madre, sorella consanguinea del defunto medesimo, in rendita al portatore per . . . . » 35

A Perego Giulio di Serafino, maggiorenne, residente in Sesto San Giovanni, nipote, ed in rappresentanza come sopra, in rendita al portatore per . . . . . » 35

Totale della rendita L. 350

Monza, dal regio tribunale civile e correzionale, addì 11 gennaio 1871.

Pel presidente in congedo
Il Giudice anziano: TAMASSIA.

734 C. TOSETTI, canc.

Avviso.

Il sottoscritto ff. di soprintendente all'archivio dei contratti di Siena rende noto che sono vacanti a tutto questo giorno tre posti di notaro di numero nel circondario della già Rota grossetana, oggi tribunale civile e correzionale di Grosseto. — Perciò tutti quei notari in aspettativa per detto circondario cui piacesse concorrere al rimpiazzo dei detti posti, potranno a tutto il dì 20 del prossimo futuro mese di marzo far pervenire le loro domande a questa soprintendenza, dalla quale saranno comunicate al procuratore generale del Re presso la Corte d'appello di Firenze per le relative risoluzioni.

Siena, 27 febbraio 1871.

Il ff. di Soprintendente
728 Dott. GIOV. BATTISTA TOLOMEI.

(1ª *pubblicazione*).

BANCA NAZIONALE NEL REGNO D'ITALIA

DIREZIONE GENERALE

Avviso.

Il Consiglio superiore della Banca, in tornata del 15 corrente, ha deliberato di convocare l'assemblea generale degli azionisti presso la sede di Genova, per il giorno 22 marzo prossimo, a mezzogiorno, nel palazzo della Banca, via Carlo Alberto, onde procedere, a termini dell'art. 51 degli statuti, alla rinnovazione parziale del Consiglio di reggenza di quella sede.

Firenze, 23 febbraio 1871. 727

CASSA CENTRALE DI RISPARMI E DEPOSITI

Settimana 8ª dell'anno 1871. 717

	NUMERO dei versamenti	NUMERO dei ritiri	Versamenti	Ritiri
Risparmi	418	597	76,567 15	128,389 85
Depositi diversi	35	72	133,960 93	54,394 83
Casse affiliate — di 1ª classe in conto corr.	»	»	25,000 »	»
Casse affiliate — di 2ª classe idem	»	»	5,000 »	4,500 »
Associazione Italiana per erigere la facciata del Duomo di Firenze	»	»	»	»
Somme			240,528 08	187,284 68

Avviso.

(*Pubblicazione a termini dell'articolo* 89 *del regolamento per l'amministrazione del Debito Pubblico, approvato con decreto* 8 *ottobre* 1870, n° 5942.)

Sulle istanze delli Ferdinando, Cesare ed Angela in Fontana Carlo e Rosa, moglie a Fontana Luigi, domiciliati i tre primi a Basilicagojano, e l'ultima a Bianconese di Fontevivo, provincia di Parma, fatte a ministero del loro procuratore a liti sottoscritto, con decreto del tribunale civile e correzionale di Parma è stato determinato che detti Ferdinando, Cesare, Angela e Rosa fratelli e sorelle Bonini sono attualmente gli unici eredi del fu Giuseppe Bonini loro padre, e che sono passati in loro esclusiva proprietà i certificati del Debito Pubblico nominativi a favore di detto fu Bonini Giuseppe, contrassegnati l'uno dal n. 284 della rendita di lire 25, creazione 15 e 16 luglio 1827, l'altro dal num. 71293 della rendita di lire 145, creazione 10 luglio 1861, non che l'assegno provvisorio n. 12699 per l'annualità di centesimi 60; per modo che essi possono ora richiedere che i predetti titoli da nominativi e personali allo stesso loro padre vengano tramutati in altri al portatore.

726 Dott. L. RASONI.

Avviso.

Il sottoscritto, procuratore legale del signor Francesco Giusti di Firenze, fa noto come l'incanto dei beni spettanti al signor Santi Bresci di Prato, di cui era stato dato avviso nei numeri 11 e 12 della *Gazzetta Ufficiale del Regno* del corrente anno, non avendo avuto luogo per mancanza di offerenti alla udienza tenuta dal tribunale civile di Firenze li 17 febbraio 1871, è stato dal suddetto tribunale rinviato alla pubblica udienza del 17 marzo corrente.

Il prezzo di stima, in lire 14,114 e cent. 80, è stato ribassato di un decimo, e così il nuovo incanto sarà aperto sul prezzo di L. 12,703 e centesimi 32.

Firenze, il 1° marzo 1871.

740 Dott. LUIGI LUTI

Cassa centrale di risparmi e depositi

Prima denunzia di un libretto smarrito della serie 3ª, segnato di numero 86581, sotto il nome di Guidi Maria, per la somma di lire 700.

Ove non si presenti alcuno a vantare diritti sopra il suddetto libretto sarà dalla Cassa centrale riconosciuto per legittimo creditore il denunziante.

Firenze, li 28 febbraio 1871. 738

MINISTERO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO — Direzione Tecnica per il riparto dei terreni ademprivili.

AVVISO. — Si fa noto che il signor Prefetto della provincia di Cagliari con decreto in data 16 novembre 1869 omologò gli atti relativi all'arbitramento per il subriparto del lotto di terreni ademprivili pertoccato nell'estrazione a sorte al comune di Narcao, e che per effetto di tale decreto il lotto medesimo è passato in piena ed assoluta proprietà ai vari utenti, sì e come risulta dal seguente indice numerico dei compensi devoluti per le ragioni di ademprivio e di cussorgia.

N. d'ordine	NOME degli aventi diritto al compenso	Regione e denominazione particolare	Qualità di coltura e di spontanea produzione	Superficie	Valore	Coerenze	OSSERVAZIONI
1	Moro Silvio da Livorno	Baretas, Gabrielli e punta Marco Mau.	Pascolo cespugliato. .	201 67 »	11940 »	Tramontana, i terreni comunali già ademprivili divisi dalle tre rette fra i punti Punta Grisonis e parte della proprietà degli eredi Fadda. — Levante, gli stessi terreni già ademprivili per il tratto di linea retta tra i punti Punta Aretas e Punta Marco Mau. — Mezzogiorno, otto rette determinate dai punti punta Marco Mau, s'arco sizzio, serra sega is paris, punta Grabieli, sedda Grabieli, su cod iu, s'isca de santu arudu e il confine della proprietà di Antioco Mei, che raggiunge la punta detta s'ega is Paris. — Ponente, tratto di linea territoriale con Serbariu stabilito dai punti punta s'ega is paris e punta s'ega s'olioni ed il confine colla proprietà di Antiogo Mei, fissato dai punti punta sega s'olioni, punta s'arco lepori e punta Grisonis da cui si ebbe principio.	Ha l'accesso per mezzo della strada vecchia d'Iglesias e dai terreni che rimangono al comune.
2	Mereu avv Salvatore ed Eugenio fu Antonio Giuseppe.	Punta serra Moi, Puntixedda de s'arco de serra Moi, riu mizza su pruini e mitza pruini.	Idem	34 50 »	2042 40	Tramontana, confine territoriale con Villamassargia stabilito dai punti Mitza su pruini e punta serra moi. — Levante, la cresta di montagna denominata Serra Moi tra la punta Serra Moi che fa limite territoriale con Villamassargia e Puntixedda de s'arcu de Serramoi. — Mezzogiorno, confina colla retta compresa tra l'ultimo punto suaccennato e quello che serve di divisione alle terre di Giuseppino Loci e Garelli Vincenzo presso il ruscello che discende da Mitza Pruini. — Ponente, la strada che costeggia il ruscello medesimo, e che sale all'origine del rivo stesso nel luogo detto Mitza su Pruini, punto da cui si ha principio.	Ha l'accesso dalla strada di Villamassargia.
3	Vacca Elisabetta maritata Littarra .	Serra Moi, serra quadraxius e serra lillus.	Idem	23 84 »	1411 33	Tramontana, il confine territoriale con Villamassargia tra punta de Serra Moi e la serra littus. — Levante, la serra medesima di Lillus. — Mezzogiorno, quella de is quadroxius. — Ponente, la serra Moi compresa tra Puntixedda de s'arcu de serra Moi ed il termine in punta serra Moi che limita con Villamassargia.	Ha l'accesso per mezzo della strada che passa a punta rocca serra s'ostiddiu e per quella che giungendo a arca genna pira viene la linea territoriale e discende a medau busaredda.
4	Littarra Antonio, Fiorentina e Rosa.	Serra mitzotus sa santilla e serra lillus.	Idem	22 24 »	1216 40	Tramontana, il confine territoriale con Villamassargia compreso tra serra Lillus e punta mitzotus. — Levante, la serra che da punta mitzotus discende a punta sa scintilla. — Mezzogiorno, l'altra serra de su crocadroxiu de is Procus fino all'incontro del rivo che scorre ai piedi della medesima. — Ponente, la serra Lillus fino a toccare il confine da cui si ebbe principio.	Idem
5	Pilia Rita vedova Giuseppe Porcu, Marianna Porcu fu Giuseppe maritata Gambula, e fratelli e sorelle Antioco, Francesco, Pietro, Giuseppina e Luigia.	Medau busuedda, serrixedda de serra Moi, e serra s'ostiddiu.	Idem	44 » »	2604 80	Tramontana, le serre denominate de is quadroxius e de su cocadroxiu de is procus che limitano ai compensi assegnati ad Elisabetta Vacca ed Antonio Littarra come ai n. 3 e 4. — Levante, i terreni ademprivili ora comunali per mezzo della serra compresa tra punta sa scintilla e punta rocca serra s'ostiddiu. — Mezzogiorno, la retta compresa tra quest'ultimo punto suaccennato ed il termine is sa serrixedda de serra Moi, intersecando così il rivo che divide i versanti da cui è formata questa retta. — Ponente, la serra che da Serrixedda de serra moi alza a Puntixedda de s'arcu de serra moi.	Idem
6	Locci Emanuele e Giuseppe fu Giovanni di Villaserua.	Punta gircedus, punta s'ega xarraus, punta Antiogu Costinu, sedda tiddia e s'arcu sa gruxitta.	Idem	20 99 »	2246 75	Tramontana, i terreni comunali ademprivili divisi dalla retta tra i punti Punta girieddu e punta s'ega saraus — Levante, gli stessi terreni per mezzo della retta tra i punti punta saraus e punta Antiogu Lostinu, tenendo l'andamento della serra. — Mezzogiorno, gli stessi terreni per mezzo dei punti Antiogu Lostinu, due croci segnate su piante discendendo al ruscello tra il ghiandifero ed il pascolo, il ruscello medesimo fino alla strada che da Narcao va a Villaserua, incontro segnato da una pianta con croce e tre rette che, alzando parallele alla strada suaccennata, determinate da termini e da croci, giungono a punta sedda tiddia. — Ponente, due rette determinate dai punti punta sedda tiddia, s'arco sa roxitta e punta girieddus avendo a limitrofo i terreni degli stessi controindicati proprietari.	Ha l'accesso dalla strada di Terraseu o di Villamassargia.
7	Serafini Francesco e Luigi fratelli e Atzori Giuseppe.	Arrosas riu murtas, cannigas e terrastu.	Idem	54 88 »	4166 68	Tramontana, la retta tra i punti serra Crucuias e la pianta di sughero, crocesegnata presso il rivo Murtas, avendo a limitrofo il comune. — Levante, le tre rette determinate da serra Crucuias, sa perda rosas ed altro perda rosas dal punto d'incontro della linea stabilita dagli estremi serra terraccio e Corti sa perda avendo a limitrofo Gambula Antioco. — Mezzogiorno, il tratto di linea che divide i terreni già privati di Mareddu Vincenzo. — Ponente, il rivo Murta fino a toccare il punto di partenza che limita a terreni della Compagnia.	Ha l'accesso per la strada che dà comunicazione all'ovile di Rosas passando per sa cortesa perda e che giunge a perda calcina. La medesima è gravata di servitù di passo verso il pubblico.
7bis	Idem	Medau Fluminiraxu. .	Idem	67 03 »	3381 29	Tramontana, i terreni dati in compenso a Melis Salvatore, num. 10, passando il confine per i punti corte sa perda dove esiste un mucchio di pietra, e serra stasonis, tronco crocesegnato. — Levante, il rivo di Fluminirano il quale limita a terreni rimasti al comune. — Mezzogiorno, i terreni pertoccati alla Compagnia delle ferrovie Sarde delimitati dai punti arcu e punta serra Fluminiramo e punta su Medau de Antonio Siddu. — Ponente, il confine che limita coi terreni privati di Serafini Salvatore.	Ha l'accesso per mezzo della strada che alza a punta su medau de Antonie Siddu. La medesima è gravata di servitù di passo verso il pubblico.
8	Gambula Antioco, Emanuele e Giuseppe fu Antioco.	Arrosas, Crucuias, e riu sai ferrus, Corte sa perda e s'utturu fe nugu.	Idem	63 28 »	4753 93	Tramontana e levante, la piccola serra che dalla punta Crucuias passando a nord-est della casa della miniera Rosas di Beltramo discende al rivo di Terrubbia passando per tutti i mucchi di pietra fermati lungo la linea, quindi segue il corso dello stesso rivo di Terrubia fino all'incontro della linea segnata dai punti punta sa corte sa perda e punta Zinnibiri avendo a limitrofo il comune. — Mezzogiorno, la linea che divide i terreni privati per mezzo dei punti punta Zinnibiri, punta sa corte sa perda fino a raggiungere la linea che divide il compenso n. 7, avendo a lato i proprietari Gambula Antioco, Medda Francesco e Mareddu Francesco. — Ponente, la linea di divisione col compenso n. 7 di Serafini, tracciata da mucchi di pietra fino a sa perda arosas e da lì in linea retta a serra crucuias.	Ha l'accesso per la strada che passa a Corte sa perda e va a perda Calcina, passando presso l'ovile di Serafini e Gambula. La medesima è gravata di servitù di passo verso il pubblico e verso il lotto della Compagnia delle Ferrovie Sarde nella regione Canneddu de Montis baciuis.
			A riportarsi .	534 43 »	33763 58		

3114 (*Continua*)

Il Direttore tecnico: N. BOZINO.

FIRENZE — Tip. EREDI BOTTA